

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 204° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1997

—————

## INDICE

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	3
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	14
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	»	27
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	»	36
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	46
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	52
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	67
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	85
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	88
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	95

### Giunte

Affari Comunità europee .....	<i>Pag.</i>	108
-------------------------------	-------------	-----

### Organismi bicamerali

Riforme costituzionali .....	<i>Pag.</i>	115
Schengen .....	»	116
Riforma fiscale .....	»	120
Riforma amministrativa .....	»	122

### Sottocommissioni permanenti

2 <sup>a</sup> - <i>Giustizia - Pareri</i> .....	<i>Pag.</i>	123
4 <sup>a</sup> - <i>Difesa - Pareri</i> .....	»	125
9 <sup>a</sup> - <i>Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri</i> ..	»	126
12 <sup>a</sup> - <i>Igiene e sanità - Pareri</i> .....	»	127

---

CONVOCAZIONI .....	<i>Pag.</i>	128
--------------------	-------------	-----

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1997

**181ª Seduta***Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Intervengono il ministro per la solidarietà sociale Turco e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli e per gli affari esteri Fassino.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2788) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 327, recante proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri**

(Parere alla 3ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE rammenta che presso la Commissione esteri del Senato è già in discussione un disegno di legge di contenuto corrispondente al provvedimento in titolo, la cui adozione è motivata dall'esigenza di assicurare l'immediata entrata in vigore delle disposizioni di proroga che vi sono contenute, in particolare per l'imminente scadenza elettorale relativa al Consiglio generale degli italiani residenti all'estero. Propone, quindi, di riconoscere la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Sulla proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente, esprimono il proprio consenso, a nome dei rispettivi Gruppi, le senatrici FUMAGALLI CARULLI e PASQUALI e il senatore MAGGIORE.

Il senatore SPERONI rileva la disomogeneità del decreto, ritiene condivisibile il differimento del termine relativo alla missione a Hebron e considera invece discutibile il rinvio delle elezioni per il Consiglio generale degli italiani all'estero. In proposito chiede al rappresentante del Governo di fornire una specifica motivazione.

Il sottosegretario FASSINO informa la Commissione che presso la Camera dei deputati è in corso di discussione un disegno di legge volto

a modificare la configurazione strutturale e funzionale del Consiglio generale degli italiani all'estero: lo svolgimento delle relative elezioni nella data prevista dalla normativa vigente, nel prossimo mese di ottobre, determinerebbe pertanto una situazione paradossale in ragione della durata in carica dell'organo. Con il consenso o la neutralità di tutte le forze politiche, preventivamente acquisito presso i Gruppi parlamentari della Camera dei deputati, il Governo ha pertanto ritenuto di assicurare una copertura normativa per il periodo intermedio, fino all'entrata in vigore della riforma prevista per il Consiglio generale. Tuttavia, è auspicabile che sia approvato tempestivamente il disegno di legge già menzionato dal Presidente in modo da rendere persino superflua la conversione in legge del decreto in esame.

Il senatore SPERONI conferma le sue obiezioni circa l'eterogeneità del provvedimento. Il sottosegretario FASSINO replica rilevando una omogeneità normativa nella disposizione di proroga dei termini relativi alle diverse situazioni considerate. Il senatore SPERONI ribadisce a sua volta che in una logica simile l'omogeneità dei decreti-legge potrebbe essere riconosciuta in ogni caso, sostenendosi che si tratta comunque di modificazioni introdotte nell'ordinamento positivo.

Il senatore BESOSTRI annuncia il voto favorevole del suo Gruppo alla proposta di parere avanzata dal Presidente.

Parimenti favorevole è la dichiarazione di voto del senatore LUBRANO DI RICCO.

Il senatore PINGGERA dichiara il suo consenso al riconoscimento dei presupposti costituzionali.

Il senatore SPERONI propone un parere contrario sull'articolo 3: la proposta, messa in votazione dopo una dichiarazione di voto favorevole dello stesso senatore Speroni, non risulta accolta.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente, in riferimento alle rimanenti parti del decreto-legge.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(2097) CAMO ed altri.** – *Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale*

**(624) PROVERA.** – *Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi*

**(2500) GIARETTA ed altri.** – *Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Associazione italiana ciechi di guerra per il sostegno delle attività di formazione sociale e di tutela degli associati*

(Discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2097. Assorbimento dei disegni di legge nn. 624 e 2500)

Su proposta del Presidente, si conviene di assumere a base della discussione il disegno di legge n. 2097, nel testo già definito in sede refe-

rente, con l'acquisizione della precedente fase di esame, ivi compresi i pareri formulati dalle Commissioni consultate.

La relatrice PASQUALI rinvia alle considerazioni introduttive da lei svolte nell'esame dei disegni di legge in sede referente, precisando che si tratta di assicurare un contributo pluriennale alle associazioni di promozione sociale, in particolare per quelle cosiddette storiche, che possono essere identificate in base a diversi atti normativi.

Il senatore SPERONI domanda chiarimenti sui destinatari dei contributi.

Risponde la relatrice PASQUALI, rammentando che l'elencazione originaria delle associazioni e degli enti destinatari è contenuta nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Il ministro TURCO osserva che si tratta delle note associazioni di promozione sociale, comunemente designate come associazioni storiche del settore, proprio per la consolidata esperienza di ciascuna di esse.

Su richiesta del senatore SPERONI, il presidente VILLONE precisa che le associazioni combattentistiche sono espressamente escluse dal disegno di legge, provvedendosi al riguardo con appositi atti normativi.

Il senatore BESOSTRI manifesta il consenso del suo Gruppo al testo in discussione, sostenendo che le associazioni di promozione sociale devono poter confidare su un finanziamento a carattere pluriennale, per la certezza delle rispettive entrate.

Il senatore MAGGIORE esprime l'orientamento positivo del Gruppo di Forza Italia, che condivide la finalità e il contenuto del provvedimento.

Anche la senatrice FUMAGALLI CARULLI si pronuncia positivamente sul testo in discussione.

Il senatore ANDREOLLI dichiara di condividere il contenuto del disegno di legge, a nome del Gruppo del Partito popolare italiano.

Il senatore SPERONI sostiene che le finalità del provvedimento in discussione, nobili e condivisibili, non sono sufficienti a diradare le perplessità già espresse sulla destinazione dei contributi, che in base alla citata tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 coinvolgerebbe alcuni enti aventi uno scopo comune ed altri la cui inclusione tra le associazioni di promozione sociale è da considerare quanto meno singolare, come nei casi della federazione della caccia, dell'ente delle tre Venezie, dell'ente per lo sviluppo del Mezzogiorno e di enti intitolati alla moda italiana o a eventi anacronistici come la riforma fondiaria.

Il presidente VILLONE osserva che l'elenco citato dal senatore Speroni deve essere considerato nei limiti normativi dell'articolo 1, comma 2 della legge n. 476 del 1987, richiamato dal disegno di legge in esame, che configurano restrittivamente la destinazione dei finanziamenti.

ti, considerando in via esclusiva gli enti che operano per la tutela e la protezione degli invalidi e dei disabili.

Concorda la relatrice PASQUALI, che rammenta il quadro normativo complessivo nel quale si inserisce il disegno di legge.

Dopo successivi interventi dei senatori PINGGERA e TIRELLI, che formulano richieste di chiarimento alle quali risponde il presidente VILLONE, il ministro TURCO precisa che il 65 per cento del fondo in questione è riservato dalla legge vigente alle associazioni cosiddette storiche, mentre la quota residua è opportunamente resa disponibile per altri enti, anche di formazione recente, che svolgono attività importanti allo stesso scopo.

Si procede alle votazioni.

Sull'articolo 1, il senatore SPERONI pronuncia una dichiarazione di voto favorevole, affermando che le perplessità da lui precedentemente esposte sono state fugate dai chiarimenti della relatrice, del Presidente e della rappresentante del Governo. Auspica, peraltro, che la Commissione possa disporre tempestivamente di informazioni dettagliate sulle erogazioni pregresse e sulla specifica destinazione dei contributi.

Il senatore TIRELLI interviene per dichiarazione di voto non favorevole, in dissenso dal suo Gruppo, ritenendo che il quadro di riferimento normativo non sia stato sufficientemente chiarito, al fine di rimuovere ogni legittima perplessità sulla destinazione dei contributi.

Il senatore GUERZONI annuncia il suo voto favorevole, ma raccomanda una particolare vigilanza, da parte del Governo, affinché i contributi siano destinati preferibilmente alle attività svolte dagli enti destinatari piuttosto che al mantenimento delle rispettive strutture.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3 e 4, nel testo già accolto in sede referente.

Viene quindi approvato il disegno di legge n. 2097, nel testo corrispondente ai predetti articoli, con l'assorbimento dei disegni di legge n. 624 e n. 2500.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di regolamento concernente i criteri e le modalità di applicazione dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici (n. 149)**

(Parere al Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)

(R139 b 00, C01ª, 0010°)

Prosegue l'esame dello schema di regolamento in titolo, sospeso nella seduta del 30 settembre.

Il sottosegretario BETTINELLI si sofferma su alcuni aspetti rilevanti del testo in esame, precisando che esso si riferisce anche ai rapporti interpretati, nel rispetto delle disposizioni vigenti del codice civile in tema di veridicità e prova di falso nonché di documentazione contabile per le imprese. Il regolamento introduce importanti innovazioni nel regime di rappresentazione degli atti ed è destinato a modificare radicalmente la qualità dei rapporti giuridici, conferendo maggiore velocità anche ad alcuni rapporti privati e assicurando condizioni di sicurezza e riservatezza, per i casi che le esigono, in base a meccanismi già adottati in altri ordinamenti. Si tratta, pertanto, di assicurare una efficacia operativa a propositi più volte manifestati intorno alla modernizzazione del sistema informativo della pubblica amministrazione.

Il relatore VILLONE propone di esprimere un parere favorevole sullo schema di regolamento in esame.

Il senatore SPERONI considera apprezzabile la finalità del regolamento e confida che il relativo effetto di modernizzazione sia esteso anche ad altre realtà, come ad esempio l'amministrazione del Senato. Annuncia il suo voto favorevole alla proposta del relatore.

Anche il senatore TIRELLI si pronuncia positivamente sulla proposta avanzata dal relatore, auspicando una piena applicazione della normativa in esame, nonostante le inevitabili resistenze delle strutture burocratiche.

A nome dei rispettivi Gruppi, annunciano un voto positivo alla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore anche i senatori BESOSTRI, MAGGIORE e PINGGERA, nonché la senatrice PASQUALI.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(DOC. XXII, N. 21) MIGONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico**

(Seguito e conclusione dell'esame)

(R162 000, C01ª, 0002°)

Prosegue l'esame del documento in titolo, sospeso nella seduta del 30 settembre.

Il relatore Lino DIANA illustra e motiva gli emendamenti da lui predisposti (1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 e 1.9; 2.2, 2.1 e 2.3; 3.2 e 3.1).

Il senatore BESOSTRI si riserva di proporre in Assemblea una modifica all'articolo 3, sostanzialmente conforme alla proposta contenuta nell'emendamento 1.1, che intanto ritira.

Gli emendamenti 1.12, 1.11 e 1.10 sono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione unanime conviene di accogliere nel loro complesso gli emendamenti presentati dal relatore.

La Commissione conferisce al relatore il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione del documento in titolo, nel testo risultante dalle modifiche accolte, e a richiedere l'autorizzazione a svolgere una relazione orale.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## TESTO ACCOLTO IN SEDE REFERENTE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2097

### Art. 1.

*(Contributo alle associazioni di promozione sociale)*

1. Il contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge, è stabilito in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito nelle percentuali fissate dall'articolo 4 della citata legge n. 476 del 1987, come modificato dall'articolo 4 della presente legge ed è liquidato alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa.

3. Entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 le associazioni di cui al comma 1 presentano una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri allo scopo di dimostrare il concreto perseguimento delle finalità istituzionali. A tal fine, alle relazioni sono allegati i preventivi ed i consuntivi dell'attività svolta, nonché le relazioni sull'attività svolta nell'esercizio precedente.

### Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni suindicati, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 3.

*(Contributo annuo all'Associazione italiana ciechi di guerra)*

1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 è concesso all'Associazione italiana ciechi di guerra un contributo annuo di lire 300 milioni, per il sostegno dell'attività di tutela e di promozione sociale dei grandi invalidi

di guerra, civili di guerra e per servizio militare, privi della vista nonché dei loro superstiti.

2. All'onere pari a lire 300 milioni derivante dall'attuazione del comma 1, per l'anno finanziario 1997 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

##### *(Abrogazione e modifiche di norme)*

1. Alla legge 19 novembre 1987, n. 476, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, sono soppresse le parole da: «e che essi dimostrino» fino alla fine del comma;

b) il comma 3 dell'articolo 4 è abrogato.

2. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 679, le parole: «31 marzo » sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre».

**EMENDAMENTI AL DOCUMENTO XXII N. 21****Art. 1.**

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni».*

*Conseguentemente al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'inchiesta di cui al comma 1 si riferisce al personale, anche con rapporto di lavoro di diritto privato, dipendente dalle amministrazioni pubbliche, statali, regionali e locali, dagli enti pubblici economici, nonché da ogni ente o società a partecipazione pubblica.».*

**1.2**Lino DIANA, *relatore*

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «conseguiti dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni», con le seguenti: «percepiti dai dirigenti e dal personale appartenente alle pubbliche amministrazioni e a tutti gli enti e società cui lo Stato e gli enti pubblici territoriali contribuiscono anche con partecipazione di minoranza, comprese le persone che in tali enti e società ricoprono cariche negli organi societari».*

**1.12**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «compresi quelli erogati da società, enti, associazioni e/o da società con quote di capitale pubblico o operanti in regime di concessione ovvero sottoposte a controllo e vigilanza di una pubblica amministrazione».*

**1.1**

BESOSTRI, MANFREDI, CORTIANA, FERRANTE, MIGONE, CONTESTABILE

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «autorità di garanzia di recente istituzione», con le parole: «autorità di garanzia e vigilanza».*

**1.11**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «di recente istituzione».*

**1.4**Lino DIANA, *relatore*

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «i membri», con le parole: «gli uffici».*

**1.5**Lino DIANA, *relatore*

*Al comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: «e i consigli regionali», nonché la parola: «altresì».*

*Conseguentemente, dopo lo stesso periodo, inserire il seguente: «Analogha comunicazione sarà fornita dai consigli e dalle assemblee regionali».*

**1.6**Lino DIANA, *relatore*

*Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «esborsi annualmente effettuati», inserire le seguenti: «a partire dal 1994».*

**1.10**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere la parola: «nonchè», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comunicando inoltre l'elenco, e i relativi compensi, del personale in posizione di comando, distacco e fuori ruolo i cui oneri retributivi restano a proprio carico».*

**1.8**Lino DIANA, *relatore*

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

*«3. L'inchiesta avrà per oggetto anche gli emolumenti percepiti in ragione dell'ufficio da tutti coloro che detengono cariche pubbliche elettive o di nomina, anche nelle regioni e negli enti locali».*

**1.9**Lino DIANA, *relatore*

## **Art. 2.**

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «tecnici della contabilità e documentaristi».*

**2.2**Lino DIANA, *relatore*

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «del Presidente».*

**2.1**

Lino DIANA, *relatore*

*Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente comma:*

«3-bis. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica».

**2.3**

Lino DIANA, *relatore*

### **Art. 3.**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dalle amministrazioni indicate», con le parole: «dalle amministrazioni e dagli enti indicati».*

**3.2**

Lino DIANA, *relatore*

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La Commissione, sulla base dei dati rilevati, elaborerà proposte di riforma della struttura delle retribuzioni e delle indennità in conformità ai principi degli articoli 36 e 51 della Costituzione».*

**3.1**

Lino DIANA, *relatore*

**GIUSTIZIA (2ª)**

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1997

**183ª Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

CIRAMI

*Intervengono il ministro di grazia e giustizia Flick e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Ayala e Mirone.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**SUGLI INTERVENTI PER IL SETTORE DELLA GIUSTIZIA NELLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA**

(A007 000, C02ª, 0056ª)

Interviene il ministro FLICK, che coglie l'occasione per sottolineare l'impegno profuso dal Governo, in sede di definizione della manovra di finanza pubblica che il Parlamento si accinge ad esaminare, al fine di assicurare al settore giustizia la più ampia disponibilità di risorse possibile con l'attuale quadro di compatibilità economico-finanziarie. In questa prospettiva risulta, in particolare, assai significativo che, con specifico riferimento al problema delle assunzioni nel pubblico impiego, proprio le esigenze del settore in questione siano state inserite tra quelle cui verrà attribuito carattere prioritario.

In conclusione, il Ministro assicura che l'Esecutivo è determinato a procedere con convinzione sulla strada fino ad oggi intrapresa per fornire soluzioni concrete ai problemi del mondo della giustizia.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(2702) *Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia***

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende il seguito della discussione sospesa nella seduta del 30 settembre scorso.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Dopo che il senatore RUSSO ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 1.1 interviene il relatore DE GUIDI il quale dà conto del parere contrario della 5ª Commissione permanente in merito a tale emendamento.

Dopo un intervento del ministro FLICK – che prende atto delle motivazioni poste a base del parere espresso dalla 5ª Commissione – il senatore RUSSO ritira l'emendamento 1.1 e l'emendamento 3.1, ad esso logicamente collegato.

Posto ai voti è approvato l'articolo 1 del disegno di legge.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore Antonino CARUSO ritira l'emendamento 2.1 e aggiunge la sua firma agli emendamenti 2.2 e 2.3.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 2.2, sottolineando come esso sia volto a far sì che gli stanziamenti previsti dall'articolo in esame siano ripartiti secondo criteri obiettivi e suscettibili di evitare irragionevoli disparità di trattamento.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 2.3, evidenziando come esso miri ad individuare con precisione i criteri per l'impiego degli stanziamenti previsti dall'articolo 2. Fa peraltro presente che, qualora il Governo esprimesse parere contrario su tale emendamento, egli sarebbe disponibile a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il relatore DE GUIDI esprime parere contrario sull'emendamento 2.3 e parere favorevole sull'emendamento 2.2. Suggerisce comunque che quest'ultima proposta emendativa sia modificata, inserendo dopo le parole «suddiviso fra» le altre «l'Amministrazione centrale».

Il ministro FLICK esprime parere contrario sull'emendamento 2.3 e si rimette invece alla Commissione sull'emendamento 2.2.

Il senatore CENTARO modifica l'emendamento 2.2 nel senso suggerito dal relatore De Guidi.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 2.2 nel testo modificato.

Il senatore GRECO trasforma l'emendamento 2.3 nel seguente ordine del giorno:

La 2ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2702 recante «Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della Giustizia»;

premessi che il provvedimento, se pur apprezzabile nello spirito e nei contenuti, non appare condivisibile in alcune sue previsioni che, sulla scorta anche delle indicazioni fornite nell'allegata relazione tecnica, risultano, quanto alla destinazione degli impegni finanziari, privilegiare parti del territorio nazionale e servizi in danno di altre parti ed altri servizi, pur essi degni di pari considerazione;

rilevato, in particolare, che, a fronte di lire 150.700 milioni per l'edilizia giudiziaria, è stata prevista la modesta spesa di lire 3.500 milioni per le attività di osservazione e di supporto psicologico in favore dei detenuti e quella di lire 21.000 milioni per strutture per attività trattamenti per detenuti tossicodipendenti, di cui per altro lire 15.000 milioni finalizzati alla ristrutturazione della sola Casa di lavoro di Castelfranco Emilia;

fatto osservare che il problema della riabilitazione e reinserimento di soggetti tossicodipendenti è avvertito in tutta la sua gravità sia al Nord, al Centro, che al Sud e che quella di Castelfranco Emilia è una struttura che potrebbe ospitare soltanto 200 unità, che per altro – si dice nella relazione – sarebbero scelte tra i detenuti provenienti dai distretti di Emilia-Romagna, Lombardia e Liguria;

evidenziato, infine, che l'esigenza di strutture alternative al normale circuito carcerario è ancora più forte al Sud, meno dotato rispetto al Centro-Nord di comunità terapeutiche e servizi socio-sanitari;

rilevato che anche al Centro-Sud esistono strutture carcerarie (es. carceri mandamentali, come quello di Altamura) che, previ opportuni interventi, potrebbero essere destinate all'uso di cui alla lettera c) della relazione tecnica sull'articolo 2 del disegno;

premessi che per soddisfare le su esposte esigenze sono stati presentati emendamenti che, al fine di agevolare una più spedita approvazione dell'iniziativa, vengono ritirati,

impegna il Governo:

a voler prendere in esame la proposta di reperire con urgenza altre adeguate dotazioni finanziarie per interventi su strutture per attività trattamentali e per detenuti tossicodipendenti ubicate al Centro-Sud, nonché per ulteriori investimenti nelle attività di osservazione e di supporto psicologico in favore dei detenuti».

0/2702/2/2ª GRECO, PASTORE, CENTARO, SCOPELLITI, CIRAMI, CARUSO

Il ministro FLICK accoglie l'ordine del giorno n. 0/2702/2/2ª.

La senatrice SCOPELLITI illustra il seguente ordine del giorno, esprimendo l'auspicio che esso venga accolto dal Governo:

«La 2ª Commissione permanente del Senato,

in relazione al disegno di legge recante interventi urgenti per il potenziamento delle strutture delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia, (atto Senato 2702) avuto particolare riguardo

all'articolo 2 e alla specifica contenuta nella relazione tecnica che sembra limitare alla Casa di lavoro di Castelfranco Emilia la realizzazione delle strutture alternative per attività trattamentali e per detenuti tossicodipendenti,

impegna il Governo

a diversificare il radicamento sul territorio delle strutture alternative al normale circuito carcerario onde favorire nell'Italia settentrionale, centrale e meridionale l'adozione degli interventi terapeutico-riabilitativi per detenuti tossicodipendenti al fine di migliorare la fruibilità dell'emanda legge, nonchè al fine di ottimizzare i risultati scaturenti dalle risorse finanziarie impiegate.

0/2702/1/2<sup>a</sup> SCOPELLITI, MILIO, CIRAMI, Antonino CARUSO, FOLLIERI, PASTORE, CALLEGARO, CENTARO, GRECO

Nel merito, l'oratrice sottolinea l'esigenza di impiegare le somme stanziare con l'articolo 2 del disegno di legge, evitando disparità di trattamento fra le diverse parti del territorio nazionale ed individuando modalità di utilizzazione che assicurino la massima valorizzazione possibile di questi stanziamenti.

Il relatore DE GUIDI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno 0/2702/1/2<sup>a</sup>.

Il ministro FLICK accoglie a nome del Governo l'ordine del giorno.

Posto ai voti è approvato l'articolo 2 come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Dopo che il senatore GRECO ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 3.2, il relatore DE GUIDI e il ministro FLICK esprimono parere contrario su di esso.

Il senatore GRECO ritira l'emendamento 3.2.

Posto ai voti è approvato l'articolo 3.

Senza discussione sono quindi approvati con separate votazioni gli articoli 4 e 5, nonchè il disegno di legge nel suo complesso, con la modifica in precedenza accolta.

*(2666) Deputati DETOMAS ed altri. – Modifiche all'articolo 2 della legge 13 maggio 1997, n.132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)*

Riprende la discussione del disegno di legge, rinviata nella seduta di ieri.

Il senatore CARUSO Antonino, intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che il disegno di legge n. 2737 recante norma transitoria per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, non è stato inserito all'ordine del giorno, pur attenendo a materia strettamente connessa al provvedimento in discussione.

Prende atto il presidente CIRAMI.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

I presentatori dell'emendamento 1.1 rinunciano ad illustrarlo e i senatori CIRAMI, FOLLIERI, GRECO e CARUSO Antonino vi aggiungono la firma.

Il relatore RUSSO e il rappresentante del GOVERNO si esprimono favorevolmente sull'emendamento, il quale è approvato dalla Commissione, restando pertanto assorbito l'emendamento 1.2 di identico tenore e, conseguentemente, precluso l'emendamento 1.3.

L'emendamento 1.4 è dichiarato decaduto per assenza dei presentatori.

L'articolo 1 è quindi approvato con la modifica apportata.

Il RELATORE rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.0.1, cui dichiarano di aggiungere la firma i senatori CIRAMI, GRECO e VALENTINO.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione e l'emendamento, posto in votazione, viene accolto.

Sugli emendamenti 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.4 si svolge un'unica discussione.

Il senatore CALLEGARO rileva che gli emendamenti in questione presentano analogo contenuto.

Il relatore RUSSO, nel dare conto dell'emendamento 1.0.3, da lui presentato, ne motiva ampiamente la filosofia, volta sostanzialmente a porre rimedio ad una situazione di vuoto normativo per quanto attiene alla composizione dei collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile - determinata dalla mancata conversione del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 226 - che penalizza coloro la cui posizione non è stata, successivamente, disciplinata dalla legge 13 maggio 1997, n. 132. L'emendamento da lui presentato - prosegue il relatore - è diretto in particolare a prevedere una procedura transitoria per la salvezza dei diritti acquisiti dai soggetti indicati nell'articolo 13 della citata legge n. 132 del 1997, se fanno parte di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile.

Per quanto attiene, invece, all'emendamento 1.0.2 non gli sembra di poterne condividere l'impostazione che gli appare più restrittiva nell'indicazione dei soggetti idonei ad essere iscritti nel registro dei revisori contabili rispetto a quanto stabilito nell'articolo 13 della legge n. 132 del 1997. Tali ultime considerazioni il relatore estende all'emendamento 1.0.4.

Il senatore GRECO, nell'aggiungere la propria firma all'emendamento 1.0.4, invita il senatore Callegaro a una riformulazione dell'emendamento da lui presentato, al fine di recepire l'osservazione del relatore. Gli sembra da condividere, oltre la maggiore agilità della formulazione dell'emendamento 1.0.4, anche il contenuto del comma 3 dall'emendamento proposto.

Il senatore CENTARO aderisce alle considerazioni del senatore Greco, prendendo atto che gli emendamenti in discussione vanno condivisi laddove si propongono di fotografare una situazione di fatto esistente: ritiene però opportuno non escludere dalle norme transitorie che ci si accinge ad introdurre tutti coloro che comunque hanno diritto all'iscrizione nel registro dei revisori contabili, soprattutto bisogna evitare di produrre effetti penalizzanti per qualcuna delle categorie degli aventi diritto. Esprime, inoltre, alcune perplessità rispetto alla previsione di forme di decadenza del diritto all'iscrizione nell'albo stesso contenute tanto nell'emendamento 1.0.3, quanto nell'emendamento 1.0.4.

Il senatore CALLEGARO precisa che l'intento della proposta di modifica da lui presentata è mirato a consentire il rinnovo nelle cariche di coloro che erano già membri dei collegi sindacali: tale fascia di soggetti, a suo avviso, non coincide con la totalità delle categorie contemplate dall'articolo 13 della legge n. 132 del 1997.

Segue un intervento del relatore RUSSO che non ritiene fondata tale ultima considerazione alla luce della lettera della normativa citata.

Riprendendo il proprio intervento, il senatore CALLEGARO ribadisce che non gli pare opportuno estendere la previsione di cui all'emendamento del relatore (1.0.3) a vantaggio di chi prima non poteva essere ricompreso nelle norme sostanziali in questa materia.

Il senatore GASPERINI ritiene che l'emendamento 1.4, da lui firmato, affrontasse in modo più soddisfacente i problemi in discussione.

Il presidente CIRAMI ricorda all'oratore che l'emendamento in questione è stato dichiarato decaduto in sede di discussione dell'articolo 1, essendo assenti al momento entrambi i presentatori.

Il senatore Antonino CARUSO avrebbe voluto poter avere la parola, nella sua qualità di presentatore, per illustrare l'emendamento 1.0.2, prima che il relatore si esprimesse contestualmente sugli emendamenti

in discussione. Precisa comunque che l'emendamento 1.0.2 dovrebbe essere valutato nel suo aspetto più positivo che è quello di prevedere una normativa semplice e chiara, che si indirizza con immediatezza ai destinatari che sono – in sostanza – le società che debbono rinnovare le cariche sindacali. È, pertanto, una proposta volta a rimuovere una situazione di incertezza dovuta ad una carenza del legislatore che impedisce alle società di funzionare e di erogare servizi, soprattutto ai cittadini. I cittadini risultano – in definitiva – gli utenti finali della sua proposta. Si dichiara, comunque, disponibile ad ovviare alla ristrettezza delle categorie destinatarie dell'emendamento e prospetta, anzi, una riformulazione diretta a recepire alcune delle indicazioni in tal senso menzionate dal relatore.

Il sottosegretario MIRONE ritiene preferibile l'emendamento di cui il relatore è primo firmatario (1.0.3). Si rimette tuttavia alla Commissione e alle conclusioni che il dibattito approfondito che si è svolto non mancherà di definire nella maniera più adeguata.

Prendendo nuovamente la parola, il relatore RUSSO riconosce che la formulazione dell'emendamento 1.0.2 si giova di una maggiore chiarezza: tuttavia gli sembra che essa potrebbe portare alla conseguenza di includere fra i soggetti beneficiari della nomina per un altro triennio come membri di collegi sindacali anche coloro che non erano idonei ad essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti nel periodo intercorrente fra il decreto-legge n. 226 del 1996 e l'entrata in vigore della legge sui revisori contabili n. 132 del 1997.

È peraltro disponibile a rivedere in qualche forma l'emendamento da lui presentato.

Il senatore Antonino CARUSO interviene nuovamente per richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che la normativa da lui proposta con l'emendamento 1.0.2. si esaurirà in un limitato turno di tempo.

Il relatore RUSSO ritiene – in particolare – opportuno mantenere forme di decadenza rispetto al rinnovo delle cariche nei collegi sindacali, tuttavia è aperto a ipotesi intermedie da elaborare a partire dall'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Antonino Caruso, per giungere ad una più chiara formulazione delle proposte di modifica da presentare. È disponibile ad una pausa di riflessione.

I senatori CALLEGARO e Antonino CARUSO nella loro qualità di presentatori degli emendamenti 1.0.4 e .1.0.2. dichiarano la propria disponibilità al riguardo.

Il senatore PASTORE suggerisce una riformulazione dell'emendamento 1.0.4.

Segue quindi un breve dibattito nel quale intervengono il relatore RUSSO, il senatore Antonino CARUSO e il senatore CALLEGARO, il

quale richiama in particolare l'attenzione sull'esigenza di tener conto degli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e in quello dei ragionieri e periti commerciali.

Dopo un ulteriore intervento del senatore PASTORE, il senatore Antonino CARUSO ritira la propria firma all'emendamento 1.0.2, mentre il relatore RUSSO manifesta la propria intenzione di presentare in occasione di una prossima seduta, una riformulazione dell'emendamento 1.0.3 sulla quale auspica possa realizzarsi un'ampia convergenza.

Il PRESIDENTE rinvia, infine, il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2702****Art. 1.**

*Sostituire le parole: «89.600 milioni» con le altre: «86.100 milioni» e le parole: «85.600 milioni» con le altre: «82.100 milioni».*

**1.1** SENESE, RUSSO, CIRAMI

**Art. 2.**

*Aggiungere il seguente comma:*

«2. La spesa di cui al precedente comma non è autorizzata per ristrutturazione, ampliamento e restauro della struttura per minori di Castelfranco Emilia».

**2.1** Antonino CARUSO, BUCCIERO

*Aggiungere il seguente comma:*

«2. L'intervento è suddiviso fra le strutture penitenziarie, gli uffici giudiziari, gli istituti e servizi minorili individuati dal Ministero di grazia e giustizia in relazione alla maggiore urgenza e necessità».

**2.2** CENTARO, Antonino CARUSO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Gli interventi di cui al comma 1 riguarderanno sedi giudiziarie e strutture per attività trattamentali e per detenuti tossicodipendenti, equamente distribuite a Nord, al Centro e al Sud, con un impegno finanziario complessivo rispettivamente di lire 120.700 (centoventimilasettecento) milioni e di lire 45.000 (quarantacinquemila) milioni; nonchè la costruzione di quattro centri per servizi minorili a Bari, Catania, Cagliari e Catanzaro, con un costo medio per centro di lire 15.000 (quindici-mila) milioni.

**2.3** GRECO, Antonino CARUSO

**Art. 3.**

*Al comma 2, dopo le parole: «dei detenuti» prima della virgola, aggiungere le seguenti: «nonchè per l'assistenza sanitaria ai medesimi» e sostituire inoltre le parole: «per l'anno 1997» con le altre: «per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999».*

**3.1**

SENESE, RUSSO, CIRAMI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la spesa di lire 3.000 milioni».*

**3.2**

GRECO





*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

All'articolo 13 della legge 13 maggio 1997, n.132 sono aggiunti i seguenti commi:

“2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti od abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'albo professionale dei Dottori Commercialisti o nell'albo professionale dei Ragionieri e Periti commerciali e facciano parte di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile di enti, possono essere innovati nella carica per un successivo triennio, anche se non iscritti nel registro dei revisori contabili, purchè il rinnovo avvenga anteriormente all'esame di cui all'articolo 1.

3. Gli interessati debbono presentare entro sessanta giorni dal termine previsto dal comma 6 dell'articolo 4, certificazione rilasciata dal presidenti della commissione attestante l'avvenuto esonero dall'esame. L'omessa presentazione comporta la decadenza dalla carica”».

**1.0.4**

CALLEGARO, GRECO

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)**

MERCLEDÌ 1° OTTOBRE 1997

**80ª Seduta***Presidenza del Presidente*

MIGONE

*indi del Vice Presidente*

PORCARI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Fassino.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2488) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EURO-POL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima Convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con Dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996***

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente MIGONE avverte che i chiarimenti richiesti agli uffici governativi non sono ancora pervenuti. Pertanto, sentito il relatore, propone di rinviare l'esame del provvedimento.

La Commissione concorda.

**(2515) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, con tredici allegati, sei protocolli e atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 1996***

(Esame)

Nel riferire alla Commissione il presidente MIGONE premette di aver assunto questo compito con profonda tristezza, dovendo sostituire il

senatore Bratina deceduto così improvvisamente la settimana scorsa. A nome dell'intera Commissione si associa al dolore della famiglia con la quale si terrà un incontro commemorativo, nella sede della Commissione, il prossimo martedì 7 ottobre.

Dopo aver rievocato brevemente il cammino che ha condotto all'Accordo europeo di associazione con la Slovenia, ricorda come i rapporti tra Italia e Slovenia siano stati inizialmente assai tormentati e che l'ingresso di questo paese in Europa sia stato condizionato dal conflitto non risolto sulla questione del riacquisto della proprietà immobiliare da parte degli esuli. Questo problema ha trovato l'avvio di una soluzione con il cosiddetto compromesso Solana, che ha separato il contenzioso bilaterale dai problemi multilaterali, anche perchè l'accordo di associazione rimuove gli ostacoli di carattere legislativo che impedivano l'acquisto delle proprietà da parte degli stranieri. L'Accordo si apre con un preambolo che inserisce questo trattato nei principi generali del diritto e della democrazia e si snoda secondo uno schema fisso utilizzato per altri testi analoghi, affermando i principi della libera circolazione delle merci dei lavoratori e dei capitali, il coordinamento dei sistemi di carattere sociale, la cooperazione economica, quella culturale, e la prevenzione delle attività illecite. È previsto altresì un comitato parlamentare paritetico, il quale data l'intensità dei rapporti tra Italia e Slovenia sarà utile che venga effettivamente attivato con la partecipazione anche dei membri della Commissione esteri.

Propone infine di sopprimere la norma di copertura finanziaria contenuta nell'articolo 3 in quanto in essa sono previste spese di minima entità relative alle missioni di pochissimi funzionari nello Stato contraente e per le quali esiste già un apposito capitolo nel bilancio del Ministero degli affari esteri: ciò è anche motivato dalla necessità di snellire l'iter del disegno di legge durante la sessione di bilancio.

La senatrice SQUARCIALUPI chiede se l'Accordo contenga anche previsioni circa il riconoscimento dei titoli di studio. Chiede altresì al rappresentante del Governo un'interpretazione sulle ultime posizioni riportate dagli organi di stampa circa la necessità di procedere dapprima a modificare le istituzioni comuni europee rinviando l'ampliamento ad un secondo tempo.

Il senatore TABLADINI preannunzia il proprio personale voto favorevole al disegno di legge.

Il senatore PORCARI esprime imbarazzo nel dover fare qualche rilievo al disegno di legge in esame, che certamente stava a cuore al senatore Bratina, verso cui nutriva sentimenti di stima e di profondo rispetto. Pur comprendendo che la realtà dell'Europa è in cammino e che non si può tagliar fuori la Slovenia dalle istituzioni comuni, rileva che ciò non deve far dimenticare che da parte slovena non vi è stata una politica di mani tese verso la soluzione dei problemi bilaterali, tentando soltanto di seppellire in silenzio il passato: non si sono infatti registrati quei richiesti passi avanti che avrebbero

ridato ai cittadini italiani espulsi la possibilità di tornare in possesso dei propri beni.

Il senatore ANDREOTTI, conoscendo personalmente la realtà del rapporto estremamente civile che si è sviluppato nelle zone di confine fra Italia e Slovenia, intende riconoscere allo scomparso senatore Bratina il merito di aver contribuito ad educare una generazione di giovani alla convivenza civile, fornendo un notevole apporto a questo mutamento di mentalità che ha trasformato la tragedia della città di Gorizia in un'esemplare convivenza delle due parti.

Il senatore VERTONE GRIMALDI si sarebbe augurato che l'Italia nei rapporti con la Slovenia potesse prendere esempio da quanto avvenuto fra la Germania e la Polonia, laddove non si sono rivangate le vecchie ferite ma si è iniziato a costruire il futuro sulla base dello sviluppo delle relazioni di amicizia.

La senatrice DE ZULUETA associandosi alla richiesta di chiarimenti sulla dichiarazione italo-franco-belga circa i tempi delle riforme istituzionali europee e quelli dell'ampliamento comunitario, richiama l'attenzione sull'importanza che questo accordo riveste per l'economia della zona del Nord Est: voterà a favore di questo provvedimento anche in ricordo del lavoro del senatore Bratina, che si è tanto impegnato per gettare le basi su cui questi rapporti amichevoli con la Slovenia possono ora venire sviluppati.

Il presidente MIGONE, dopo aver precisato che il riconoscimento dei titoli di studio ha già costituito oggetto di un accordo bilaterale fra Italia e Slovenia, riprendendo le argomentazioni del senatore Vertone Grimaldi osserva che la Slovenia si trova tra due *partners* geopolitici, la Germania e l'Italia, dei quali uno estremamente più forte e l'altro di conseguenza decisamente importante per creare un bilanciamento. L'errore compiuto in questi anni di incomprensioni è stato quello di concentrare le trattative sui problemi legati alla vicenda degli esuli, che ha trovato finalmente avvio alla risoluzione con il compromesso Solana e con la rimozione del divieto di proprietà per i cittadini stranieri. Dopo di ciò non si può che apprezzare l'evoluzione positiva dei rapporti bilaterali, tanto che l'Italia si è battuta per l'ingresso della Slovenia nella Nato. La ratifica dell'accordo di associazione collocherà i rapporti italo-sloveni nell'alveo comunitario.

Il sottosegretario FASSINO coglie l'occasione per rinnovare il cordoglio del Governo e suo personale per la scomparsa del senatore Bratina, del quale proprio in questa sede riconosce l'importanza del lavoro svolto nella ricostruzione delle relazioni fra comunità italiana e slovena. Osserva che l'Italia è fra i primi paesi europei a ratificare l'accordo in esame e ciò premia la strategia del Governo che, con la sottoscrizione del compromesso Solana, ha voluto avviare la creazione di quanti più legami di interdipendenza potessero contribuire a chiudere le diffidenze

del passato. Dal punto di vista bilaterale si è parallelamente sviluppata una serie di accordi, che sta contribuendo a creare un clima di reciproca fiducia e collaborazione.

Il problema del rapporto con gli esuli rimane sul piano storico ancora insoluto, dovendo l'Italia rendere giustizia e verità alle vittime di drammi marginalizzati nei rapporti con l'ex Jugoslavia; tuttavia non si può rimanere prigionieri del passato, creando una situazione di attesa di risarcimenti di ferite non risarcibili, come tutte quelle prodotte dalle guerre. Occorre non alimentare false promesse nei confronti degli esuli e delle minoranze della zona di confine in quanto non sarà certo possibile un loro rientro in massa nei territori un tempo appartenenti all'Italia, ma si potrà ottenere al massimo qualche gesto di buona volontà nella restituzione degli immobili. Coglie l'occasione per ricordare brevemente che un analogo atteggiamento il Governo italiano sta mantenendo con la Croazia, la quale purtroppo non ha dimostrato la stessa determinazione nel ricambiare la buona volontà nella recente vicenda della posizione italiana di fronte alla riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Rispondendo alle domande relative alla dichiarazione italo-franco-belga, precisa che il Governo italiano ha già sostenuto ad Amsterdam la necessità delle riforme delle istituzioni europee – questo obiettivo rimane prioritario – ma che non intende nè ostacolare nè rinviare i negoziati di adesione dei paesi richiedenti, contrariamente a quanto riportato dagli organi di stampa: si tratta piuttosto di un sollecito rivolto all'interno dell'Unione Europea e non ha nessun carattere dilatorio.

Il presidente MIGONE ricorda che la sottocommissione pareri nella scorsa settimana ha espresso parere favorevole sui disegni di legge riguardanti la rivalutazione degli indennizzi ai cittadini proprietari dei beni abbandonati nei territori della ex Jugoslavia. Benchè sia scarsamente probabile l'approvazione di tali disegni di legge nei prossimi mesi, per ragioni inerenti la copertura finanziaria, la Commissione esteri ha inteso lanciare un preciso segnale politico, che rappresenta comunque un passo avanti verso la soluzione del problema.

Informa poi che, nel corso della riunione dei Presidenti delle Commissioni esteri tenutasi il 29 e il 30 settembre a Lussemburgo, ha spiegato la posizione italiana ai parlamentari dei paesi candidati all'adesione in termini analoghi alle dichiarazioni testè rese dal sottosegretario Fassino. In quell'occasione quasi tutti i Presidenti di Commissione dei paesi candidati hanno affermato di ritenere prioritaria la soluzione della questione istituzionale rispetto allo stesso allargamento, quasi a dire che non tocca soltanto ai paesi centro-orientali prepararsi all'ingresso nell'Unione europea, ma l'Unione stessa che deve cambiare per prepararsi all'allargamento.

Il senatore ANDREOTTI sollecita una discussione in Commissione o in Assemblea per far chiarezza sui tempi e le modalità dell'allargamento, anche in considerazione del fatto che l'Europa dei Quindici non si è dimostrata in grado di esprimere una politica estera e di sicurezza

comune, come dimostrano le posizioni in ordine sparso sulla riforma del Consiglio di sicurezza.

Il presidente MIGONE fa presente che tale discussione è in realtà già iniziata il 10 luglio, con un dibattito sui risultati del Consiglio europeo di Amsterdam e che un'ulteriore fase può essere collocata prima del Consiglio europeo che si terrà a dicembre in Lussemburgo.

Il senatore PORCARI dichiara che il Gruppo di Alleanza nazionale in Commissione voterà a favore del disegno di legge, pur con le perplessità da lui già espresse nel precedente intervento. Le sue osservazioni devono essere considerate uno stimolo al Governo perchè operi realmente nel senso indicato dal Sottosegretario, ma soprattutto come una forte sollecitazione indirizzata alla Slovenia, che deve superare la posizione di intransigenza e di chiusura su cui si è attestata nei rapporti bilaterali. È poi necessario che la Farnesina assuma una vigorosa iniziativa diplomatica nei confronti della Croazia, non soltanto per sbloccare il contenzioso bilaterale ma, in generale, per ottenere un necessario riequilibrio nella sua politica estera, che appare effettivamente appiattita in tutto e per tutto sulle posizioni della Germania.

Infine il senatore Porcari si dichiara scarsamente entusiasta per l'allargamento dell'Unione Europea a un numero ragguardevole di paesi centro-orientali, in quanto la tendenza al continuo aumento degli Stati membri va inevitabilmente a scapito del rafforzamento dell'Unione europea: essa rischia così di trasformarsi in un'area di libero scambio, cui si è voluto velleitariamente sovrapporre l'unione monetaria, con la stessa saggezza di chi costruisce una casa iniziando dal tetto.

Il presidente MIGONE invita il rappresentante del Governo a esprimere il suo parere sull'emendamento 3.1, volto a sopprimere l'articolo 3 per le ragioni da lui indicate nella relazione.

Il sottosegretario FASSINO si rimette alla Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 risulta approvato.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo modificato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

*(2729) Proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri*

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il presidente PORCARI avverte che la 1ª e la 5ª Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge, mentre la

4ª Commissione ha condizionato il parere favorevole all'inserimento del seguente articolo aggiuntivo:

«Gli enti convenzionati ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, possono essere autorizzati dal Ministero della difesa ad inviare all'estero, nell'ambito di missioni ONU, operazioni per il mantenimento della pace o umanitarie, limitatamente alle aree individuate dal Comando del contingente militare italiano per le quali il Comando stesso indica il grado di rischio esistente, obiettori di coscienza che ne facciano richiesta, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, nè interferenze con la missione svolta dal contingente militare e sotto la totale responsabilità degli enti stessi presso cui detti obiettori prestano servizio».

Riferisce alla Commissione la senatrice DE ZULUETA, la quale sottolinea anzitutto l'urgenza di prorogare la missione a Hebron del piccolo contingente di carabinieri che partecipa alla cosiddetta «presenza internazionale temporanea» che fu richiesta dal governo di Israele e dall'Autorità nazionale palestinese in base a un accordo bilaterale. La situazione di stallo in cui si trova da sei mesi il processo di pace in Medio Oriente rende indispensabile prorogare la partecipazione italiana fino al 31 gennaio 1998, come prevede l'articolo 1. Peraltro si è reso necessario presentare un emendamento aggiuntivo, per garantire la prosecuzione della copertura assicurativa nonché lo stesso trattamento economico di cui finora hanno goduto i 31 carabinieri inviati a Hebron; tale specificazione non modificherà comunque l'onere del provvedimento, che il Governo ha quantificato in 2,5 miliardi per l'intero periodo della proroga.

L'articolo 2 prevede il rinvio fino al termine massimo di un anno delle elezioni per il rinnovo del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), per far sì che tali elezioni avvengano dopo l'entrata in vigore della legge di riforma dello stesso CGIE. Peraltro il comma 3 dello stesso articolo già prevede che il numero dei componenti sia ridotto da 29 a 10, designati in rappresentanza delle Associazioni nazionali dell'emigrazione. Al fine di formulare meglio i primi due commi dell'articolo 2, ha presentato l'emendamento 2.1, che fissa al 30 giugno 1998 il termine massimo della proroga e chiarisce che il rinvio riguarda unicamente le elezioni previste per l'ottobre 1997.

In conclusione auspica che nella legge di riforma siano meglio definiti i poteri dei COMITES, al fine di evitare potenziali conflitti di competenza con le rappresentanze diplomatiche.

Il sottosegretario FASSINO pone in risalto l'intenzione del Governo di sostenere il processo di pace nel Medio Oriente con tutte le possibili iniziative, incluso il prolungamento della *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH). Concorda poi con la relatrice circa l'opportunità di una *prorogatio* dell'attuale CGIE, poichè, se le elezioni si tenessero con le norme attualmente in vigore, la riforma sarebbe attuata fra cinque anni. Assicura inoltre che la nuova legge

definirà con precisione i poteri dei COMITES e delle rappresentanze diplomatiche prevenendo ogni possibile conflitto.

Avverte poi che sabato scorso il Consiglio dei ministri ha varato un decreto-legge sostanzialmente identico al disegno di legge in esame, al fine di colmare una lacuna temporale che vi sarebbe stata fino all'approvazione del disegno di legge stesso; se essa avverrà con sollecitudine, non sarà necessario convertire in legge il decreto. Infine esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.1 e anche sull'emendamento 2.1, che propone di riformulare sostituendo alla data «30 giugno 1998» la frase «sino al termine massimo di un anno».

La relatrice DE ZULUETA accetta di modificare l'emendamento 2.1, nei termini suggeriti dal rappresentante del Governo. Ritiene poi superfluo approvare l'emendamento proposto dalla 4ª Commissione, poiché già esiste la possibilità di inviare obiettori di coscienza all'estero e, comunque, tale disposizione non è omogenea al contenuto del provvedimento.

Il senatore PIANETTA chiede per quale ragione sia stato inserito nell'articolo 2 il comma 3, che anticipa una parte della riforma del CGIE e non ha nulla a che vedere con il resto del disegno di legge, che riguarda essenzialmente proroga di termini.

Anche il senatore ANDREOTTI ritiene che la seconda parte dell'articolo 2 dovrebbe essere più correttamente collocata nella legge di riforma del CGIE.

Il sottosegretario FASSINO si impegna ad approfondire tale questione e a fornire chiarimenti alla Commissione, in tempi brevi. Sollecita comunque l'approvazione del disegno di legge nella seduta odierna, in considerazione della sua grande urgenza.

Il presidente PORCARI, ricordato che la condizione posta dalla Commissione difesa non è vincolante, concorda con la relatrice circa l'inopportunità di inserire l'articolo aggiuntivo proposto, che oltretutto appare anche mal formulato.

Avverte poi che si passerà all'esame degli articoli.

Senza discussione sono approvati l'articolo 1 e l'emendamento 1.0.1, volto a introdurre un articolo aggiuntivo.

Sono poi approvati l'emendamento 2.1 – con la modifica accettata dalla relatrice – e l'articolo 2 nel testo emendato.

Con separate votazioni sono approvati gli articoli 3 e 4. È infine approvato all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso, come modificato.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2515**

**Art. 3.**

*Sopprimere l'articolo.*

**3.1**

IL RELATORE

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2729****Art. 1.**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Al personale militare di cui all'articolo 1 è attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio stesso, il trattamento di missione all'estero, di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, nella misura intera. Allo stesso personale viene, altresì, attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, raggugliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

2. Al personale militare si applicano, altresì, le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482».

**1.0.1**

IL RELATORE

**Art. 2.**

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

«1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 5 della legge 6 novembre 1989, n.368, e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1990, n.434, la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio generale degli italiani all'estero (C.G.I.E.), previste per il mese di ottobre 1997, è rinviata sino al termine massimo del 30 giugno 1998. I componenti attuali del C.G.I.E. restano in carica fino all'entrata in funzione del nuovo Consiglio».

**2.1**

IL RELATORE

**DIFESA (4ª)**

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1997

**78ª Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rivera.**La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE REFERENTE*

**(2004) ELIA ed altri. – Norme per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche**, rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 24 settembre 1997  
(Esame)

Il presidente GUALTIERI ricorda che il disegno di legge in titolo è stato rinviato in Commissione dall'Assemblea per un nuovo esame. Propone di considerare acquisita la discussione generale effettuata a suo tempo e di adottare come testo quello licenziato dalla Commissione per l'Assemblea (atto Senato 2004-A).

La Commissione conviene.

Il relatore LORETO fa presente che il disegno di legge è stato rinviato in Commissione poichè, ad una analisi più approfondita, è emerso che esso provvedeva al finanziamento delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero della difesa escludendo quelle vigilate dal Ministero dell'Interno. Illustra quindi gli emendamenti 1.0.1 e 2.1 che sono volti a superare la suddetta incompletezza del testo, individuando inoltre una nuova copertura finanziaria.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore PELLICINI illustra l'emendamento 1.1 volto a inserire l'Associazione nazionale combattenti italiani di Spagna tra le associazioni combattentistiche che verranno finanziate. Lungi da qualunque volontà di revisionismo storico la proposta mira a riconoscere anche a tale

associazione un contributo per le attività svolte e per le iniziative finalizzate alla conservazione della memoria storica di avvenimenti anche drammatici che hanno però visto impegnati italiani valorosi. D'altronde è bene ricordare che se all'inizio della guerra di Spagna accorsero soltanto volontari, successivamente intervennero anche le truppe regolari.

Il relatore LORETO si dice contrario all'emendamento solo per ragioni di ordine tecnico. Infatti a suo avviso per riconoscere il finanziamento all'associazione suddetta occorrerebbe intervenire sul decreto presidenziale del 1990 cui è allegata la tabella di tutte le associazioni combattentistiche che ricevono contributi dallo Stato.

Il senatore PALOMBO chiede al relatore di individuare la forma migliore che consenta di contribuire al sostentamento dell'Associazione nazionale combattenti italiani in Spagna per le ragioni lucidamente esposte dal senatore Pellicini.

Il sottosegretario RIVERA invita a ritirare l'emendamento e a ripresentarlo in Assemblea dopo aver verificato se esistono le condizioni tecniche per inserire l'associazione nel provvedimento all'esame della Commissione.

Il senatore PELLICINI, nel dirsi soddisfatto poichè il relatore non ha espresso un parere contrario sul merito della proposta, non accoglie l'invito a ritirare l'emendamento, pur riservandosi di presentare in Assemblea un ordine del giorno se esso verrà respinto.

Il presidente GUALTIERI riconosce non essere del tutto infondate le argomentazioni addotte dai proponenti dell'emendamento e si riserva una valutazione più approfondita nel corso dell'esame in Aula.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.1.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 1.2.

Il RELATORE sostiene che l'emendamento è pleonastico e il senatore Gubert pertanto lo ritira.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Il sottosegretario RIVERA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.1 identico agli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 1.0.1 identico agli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore GUBERT ritira gli emendamenti 2.3 e 2.4 e dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 2.1 e 2.2 sui quali il sottosegretario RIVERA esprime parere favorevole.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 2.1 identico all'emendamento 2.2.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo e a richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GUALTIERI rende noto che ferma restando la seduta pomeridiana odierna, al fine di rispettare il termine per l'emissione dei pareri iscritti all'ordine del giorno, la Commissione è convocata per domani alle ore 9,00 in seduta antimeridiana.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

#### 79ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

##### **Programma pluriennale di A/R n. SMM 20/97 relativo all'acquisizione di n. 200 siluri MU 90 e relativo supporto logistico (n. 133)**

(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)  
(R139 b 00, C04ª, 0018°)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, che svolge il ruolo di relatore, propone di esprimere un parere favorevole al programma in titolo con la menzione delle valutazioni critiche formulate dalle minoranze.

Conviene la Commissione.

**Schema del piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 1997 (n. 130)**

(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: esame e rinvio)

(R139 b 00, C04ª, 0019°)

Il relatore LORETO osserva preliminarmente che la legge n. 537 del 1993 cercò di dare una risposta ai problemi che nascevano dalla gestione del patrimonio abitativo della Difesa. Con la suddetta legge si passava dal regime concessorio a quello di locazione degli immobili, si decretava la fine della discrezionalità dei comandi per l'assegnazione e si prevedeva la possibilità di dismissioni per realizzare fondi da reinvestire nella costruzione di altri alloggi in relazione alle nuove esigenze del personale militare derivanti dalla ridislocazione dei reparti. Con l'articolo 43 della legge n. 724 del 1994 si tornò indietro facendo rientrare gli alloggi di servizio cosiddetti ASI (ossia legati all'incarico) sotto la discrezionalità dei Comandi. Da allora si è assistito ad un aumento progressivo del numero degli alloggi ASI a discapito del numero degli alloggi di servizio AST (ossia temporanei): sono infatti circa 1000 gli alloggi che hanno cambiato destinazione. Inoltre non è stato ancora istituito il Fondo casa.

L'oratore prosegue rilevando che gli alloggi del patrimonio abitativo della Difesa svolgono una duplice funzione di protezione sociale e di strumenti per garantire l'operatività dei reparti, sicchè diventa molto importante la funzione di controllo del Parlamento sull'operato del Governo mentre spesso essa viene esplicitata solo quando è assegnato il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo o quando esplode il problema degli sfratti.

Il relatore si sofferma poi sul contenuto del decreto rilevando che il cambiamento di destinazione degli alloggi da ASI a AST è ormai macroscopico; inoltre negli allegati viene fornito il numero degli alloggi non più utili per la Difesa ma non vi sono indicazioni per individuarli sul territorio, nè tantomeno vi è stata comunicazione agli inquilini per poterli riscattare. Non si comprende poi se i dati relativi al 1996 debbano essere sommati a quelli degli anni precedenti; se così non fosse si dovrebbe pensare che è sempre lo stesso numero di alloggi ad essere ritenuto non più utile alle esigenze della Difesa e quindi dismissibile.

Il relatore prosegue soffermandosi sull'articolo 3 che a suo avviso è in contrasto con la legge n. 537 sopracitata; propone quindi di sopprimere il riferimento agli alloggi AST e di incrementare fino a 65 milioni il limite del reddito del nucleo familiare per gli utenti che non hanno più titolo alla concessione con la possibilità di aumentare ancora tale livello di uno o due milioni per ogni familiare a carico. È quanto mai auspicabile poi che si proceda ad un rinnovo del patrimonio abitativo senza ricorrere invece, come al solito, soltanto agli sfratti.

Si apre il dibattito.

Il senatore DOLAZZA, nel ringraziare il relatore per la lucida esposizione, ritiene che occorra dare finalmente una risposta seria al problema del patrimonio abitativo della Difesa tenendo conto che esso svolge la duplice funzione di protezione sociale e di garanzia per l'operatività dei reparti. Occorre quindi che il Governo gestisca con maggiore attenzione e trasparenza tale patrimonio per evitare sperequazioni tra il personale militare. Va poi senz'altro affrontata la questione della dismissione degli alloggi non più utili alla Difesa anche per rinnovare il patrimonio abitativo in relazione alla radicale ristrutturazione che stanno subendo in questi anni le Forze Armate.

Il senatore PALOMBO ricorda che la Commissione si occupò alcuni mesi fa del problema del patrimonio abitativo della Difesa e che il Governo si impegnò a non procedere agli sfratti prima che venissero definite nuove norme di gestione. Risulta invece che gli sfratti sono ripresi in modo massiccio senza tener conto dell'impegno a bloccarli fino al 31 dicembre.

Il senatore concorda con il relatore Loreto circa l'esigenza di incrementare il reddito lordo complessivo del nucleo familiare convivente per consentire agli utenti degli alloggi AST di mantenere la conduzione dell'alloggio. Quanto mai urgente è poi ridefinire le norme relative al Fondo cassa poichè il personale militare non ha ottenuto alcun trattamento di favore per accedere ai mutui volti al riscatto degli alloggi condotti. Non si capisce poi per quali ragione il suddetto fondo non sia unico ma ne sia stato istituito uno per ogni Forza Armata.

In conclusione il senatore Palombo comprende che la gestione del patrimonio abitativo della Difesa è particolarmente difficile ma ritiene che debba essere affrontato e risolto in modo organico specie in relazione alla ristrutturazione delle Forze Armate per evitare disagi ancora maggiori per il personale militare che deve essere trasferito molto frequentemente.

Il senatore MANCA sottolinea che il problema del patrimonio abitativo della Difesa va affrontato con particolare attenzione poichè esso incide in modo significativo sulla organizzazione delle Forze Armate. Il relatore ha evidenziato alcuni aspetti molto negativi che andrebbero approfonditi prima di esprimere il parere sulla proposta di decreto, considerando anche il fatto che esso incide anche sulla questione più generale del trattamento economico del personale militare.

Il senatore GUBERT si sofferma in particolare sull'articolo 2 relativo agli alloggi non più utili per la Difesa che a suo avviso andrebbero alienati a prezzo di mercato altrimenti si creerebbe una disparità di trattamento tra il personale militare. Non si capisce poi se i proventi delle alienazioni saranno destinati alla costruzione di nuovi alloggi militari.

Riguardo poi all'articolo 3 conviene con il relatore che debba essere incrementato il reddito lordo che consente agli utenti degli alloggi AST, che non hanno più titolo alla concessione, di mantenere la conduzione dell'alloggio. Inoltre andrebbe soppressa la disposizione che pre-

vede che i suddetti utenti non siano proprietari di un altro alloggio di certificata abitabilità sul territorio nazionale poichè quell'alloggio potrebbe non essere adatto alle esigenze del nucleo familiare.

Il senatore UCCHIELLI, nel ringraziare il relatore per la esaustiva relazione, esprime apprezzamento anche per lo sforzo fatto dal Governo per avviare un nuovo sistema di gestione del patrimonio abitativo. Del resto il problema supera gli schieramenti politici come dimostrato dal dibattito perchè non si tratta soltanto di garantire al personale militare uno strumento di protezione sociale ma anche di consentire l'operatività dei reparti.

Il senatore Uccielli ritiene che si possa esprimere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito e con un suggerimento al Ministero della difesa affinchè valorizzi il suo patrimonio immobiliare anche con un rapporto più stretto con gli enti locali.

Il senatore MANFREDI rileva esservi all'interno del regolamento per l'assegnazione degli alloggi elementi di eccessiva rigidità in sede applicativa; pertanto, auspica l'introduzione di meccanismi connotati da maggiore flessibilità.

Il relatore LORETO trova nelle cifre all'esame conferma della volontà di aumentare il numero degli alloggi in regime concessorio (e non in regime di locazione): di fronte al problema in questione il Parlamento deve prendere posizione. Ipotizza la redazione di un parere che riformuli l'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto sopprimendo il richiamo agli alloggi AST, che al contempo auspichi l'inizio di un piano di progressiva dismissione degli alloggi e la regolamentazione del Fondo casa, come pure il blocco degli sfratti.

Il sottosegretario BRUTTI fa presente che l'amministrazione ha in tempi recenti inviato lettere di sollecito per abbandonare alloggi di servizio detenuti senza titolo; precisa che non si tratta di procedure di sfratto, ma dell'operazione di recupero di appartamenti posseduti senza legittimazione. Ritiene opportuno conservare la distinzione fra alloggi di servizio con incarico e quelli temporanei anche perchè bisogna essere pensosi delle esigenze di mobilità fra il personale delle Forze armate, specie quello più giovane.

Si dichiara favorevole all'effettuazione di un censimento per accertare se, quali e quanti siano gli alloggi inutilizzati.

Il presidente GUALTIERI propone di conferire mandato al relatore a stendere una bozza di parere che tenga conto delle osservazioni emerse nel dibattito.

Conviene la Commissione, che si riserva di votare nella prossima seduta il testo del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale con il quale è stato ripartito l'importo del contributo da assegnare agli Enti vigilati dalla Difesa (n. 131)**

(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: esame e rinvio)

(R139 b 00, C04ª, 0020ª)

Riferisce il senatore PETRUCCI. Si sofferma in particolare sulle nuove associazioni che quest'anno sono state inserite nell'elenco degli enti vigilati dalla difesa. Si tratta della Società di storia militare, dell'Istituto di diritto umanitario, dell'Aeroclub d'Italia e dell'Associazione nazionale ufficiali tecnici dell'Esercito. In particolare l'istituto di diritto umanitario è una scuola per gli alti ufficiali dell'Esercito che vengono poi impegnati in operazioni di *peace-keeping*, mentre l'Aeroclub collabora con l'Aeronautica militare per l'addestramento dei piloti sui voli ad elica.

Il relatore rileva che rispetto allo scorso anno sono agli atti della Commissione i rendiconti delle associazioni dai quali si evince che alcuni enti ottengono contributi da più parti, mentre altri dipendono esclusivamente per le loro attività dal contributo statale.

Rispetto a quanto rilevato nel parere espresso dalla Commissione nello scorso anno osserva che le associazioni di arma non si sono confederate tra loro e quindi permane la parcellizzazione dei contributi. Ritiene pertanto che tale osservazione vada riproposta anche quest'anno. Inoltre va osservato che l'elenco viene sottoposto al parere del Parlamento ormai ad anno finanziario molto avanzato, mettendo in particolare difficoltà le associazioni.

Il relatore deve rilevare che ben cinque dei dieci miliardi destinati alle associazioni sono attribuiti all'Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN). Dal bilancio del suddetto istituto si evince che il capitale sociale si aggira intorno ai 45 miliardi e che esso non lavora soltanto per amministrazioni pubbliche, ma anche per cantieri e piccoli enti.

Il relatore in conclusione ritiene che si possa esprimere un parere favorevole invitando peraltro il Ministero a riformare l'intera materia anche per coordinarla con i progetti di revisione relativi a tutto il settore delle associazioni *no-profit*. Il Ministero deve inoltre fare uno sforzo per individuare esattamente quali sono gli Enti con i quali si possono stipulare convenzioni assumendo quindi uno strumento giuridico più trasparente ed evitando di allungare ogni anno l'elenco degli enti vigilati.

Il presidente GUALTIERI ritiene che occorrerebbe espungere dall'elenco degli Enti vigilati dalla difesa l'INSEAN e non si comprende per quale ragione si debba ricorrere ad un istituto di diritto umanitario per formare gli alti ufficiali dell'Esercito, quando questa funzione dovrebbe essere svolta proprio dallo Stato Maggiore dell'Esercito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2004****Art. 1.**

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 31 gennaio 1994, n. 93» inserire le seguenti: «e dall'Associazione nazionale combattenti italiani di Spagna».*

**1.1** PELLICINI, PALOMBO, MACERATINI, COZZOLINO

*Al comma 1, dopo le parole: «di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93» inserire le seguenti: «sottoposte alla propria vigilanza».*

**1.2** GUBERT

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Il Ministero dell'interno provvede al sostegno delle attività di promozione sociale di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 1997, 1998 e 1999, mediante ripartizione con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo complessivo di 731 milioni annui».

**1.0.1** IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Il Ministero dell'interno provvede al sostegno delle attività di promozione sociale di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 1997, 1998 e 1999, mediante ripartizione con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo complessivo di 731 milioni annui».

**1.0.2** GUBERT

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Il Ministero dell'interno provvede al sostegno delle attività di promozione sociale di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 1997, 1998 e 1999, mediante ripartizione con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo complessivo di 731 milioni annui».

**1.0.3**

PALOMBO, PELLICINI

**Art. 2.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a 4 miliardi e 731 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

**2.1**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a 4 miliardi e 731 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

**2.2**

PALOMBO, PELLICINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge» con le seguenti: «All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge».*

**2.3**

GUBERT

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1-bis, della presente legge, pari a 731 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4295 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli degli anni successivi, intendendosi ride-terminata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come determinata dalla tabella c) della legge 23 dicembre 1996, n. 663».

**2.4**

GUBERT

## **FINANZE E TESORO (6ª)**

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1997

**97ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Castellani.*

*La seduta inizia alle ore 9,25.*  
(R030 000, C06ª, 0001ª)

Il Presidente ANGIUS, accertata la mancanza del numero legale, apprezzate le circostanze, decide di togliere la seduta annunciando che la Commissione tornerà a riunirsi oggi pomeriggio, alle ore 16.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**98ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
ANGIUS

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

***(2753) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, recante interventi urgenti per la soluzione della crisi della Sicilcassa Spa e per il risanamento e rilancio del Banco di Sicilia Spa***

*(Seguito e conclusione dell'esame)*

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 settembre.

Il Presidente ANGIUS, dopo aver dato conto del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore D'ALÌ ricorda che, essendo stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di lunedì scorso, l'elaborazione delle proposte emendative non ha potuto giovare delle informazioni assunte dai Commissari attraverso le audizioni svolte in Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi. Preannunzia pertanto il ritiro della maggior parte degli emendamenti di cui è primo firmatario, riservandosi di riformularli per l'esame in Assemblea. Illustra quindi l'emendamento 1.12, finalizzato a prevedere una disciplina del trattamento di quiescenza dei dipendenti del nuovo Banco di Sicilia analoga a quella prevista per i dipendenti del Banco di Napoli.

Illustra infine l'emendamento 1.15, finalizzato a prevedere la esenzione da imposte e da tasse delle operazioni di fusione, e dei relativi atti, tra i due istituti di credito siciliani.

Il senatore ROSSI illustra congiuntamente tutti gli emendamenti da lui presentati, sottolineando la necessità di sopprimere dal testo governativo la «delega in bianco» affidata alle organizzazioni sindacali per la definizione dell'accordo sul Banco di Sicilia, nonché la esigenza di eliminare gli effetti degli accordi pregressi relativi ai dipendenti della Sicilcassa. Evidenzia infine la possibilità di utilizzare le somme accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto per i dipendenti della Sicilcassa ai fini di una diversa soluzione della crisi di tale istituto di credito.

Il relatore MARINI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti illustrati, facendo presente al senatore Rossi che la Sicilcassa non può essere più considerata un'entità aziendale autonoma.

Dopo che il senatore D'ALÌ ha ritirato gli emendamenti 1.1 e 1.2, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 1.3, 1.4. In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.5 il senatore D'ALÌ fa presente che l'emendamento andrebbe interpretato in un senso opposto rispetto all'illustrazione fattane dal senatore Rossi. L'approvazione dell'emendamento, infatti, rafforzerebbe le tutele nei confronti dei dipendenti della Sicilcassa.

L'emendamento 1.5, quindi, posto ai voti, è respinto.

Posti separatamente ai voti, vengono poi respinti gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12.

Il senatore D'ALÌ ritira quindi gli emendamenti 1.13 e 1.14.

Posto ai voti, l'emendamento 1.15 viene quindi respinto.

Si dà infine mandato al relatore, senatore Marini, di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2753, di conversione del decreto-legge 9 settembre 1997 n. 292, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2753****al testo del decreto-legge****Art. 1.**

*Sopprimere il comma 1.*

**1.1** D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga a disposizioni di legge o di contratto collettivo».*

**1.2** D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, anche in deroga a disposizioni di legge o di contratto collettivo».*

**1.3** ROSSI, MORO

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere le parole: «L'accordo sindacale è sottoposto al parere delle commissioni riunite finanze e lavoro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».*

**1.4** ROSSI, MORO

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, che conservano gli effetti per il loro intero contenuto».*

**1.5** ROSSI, MORO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine del risanamento della Sicilcassa, nell'ambito dell'accordo sindacale di cui al comma precedente, le organizzazioni sindacali sono chiamate a verificare la possibilità di un investimento, su base volontaria, dell'intero TFR dei dipendenti della Sicilcassa».

**1.6** ROSSI, MORO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine del risanamento della Sicilcassa, nell'ambito dell'accordo sindacale di cui al comma precedente, le organizzazioni sindacali sono chiamate a verificare la possibilità di un investimento, su base volontaria, di tutto o parte del TFR dei dipendenti della Sicilcassa».

**1.7**

ROSSI, MORO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine del risanamento della Sicilcassa, nell'ambito dell'accordo sindacale di cui al comma precedente, le organizzazioni sindacali sono chiamate a verificare la possibilità di un investimento, su base volontaria, di parte del TFR dei dipendenti della Sicilcassa».

**1.8**

ROSSI, MORO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine del risanamento della Sicilcassa, nell'ambito dell'accordo sindacale di cui al comma precedente, le organizzazioni sindacali sono chiamate a verificare la possibilità di un investimento, su base volontaria, della metà del TFR dei dipendenti della Sicilcassa».

**1.9**

ROSSI, MORO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine del risanamento della Sicilcassa, nell'ambito dell'accordo sindacale di cui al comma precedente, le organizzazioni sindacali sono chiamate a verificare la possibilità di un investimento, su base volontaria, del 30 per cento del TFR dei dipendenti della Sicilcassa».

**1.10**

ROSSI, MORO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine del risanamento della Sicilcassa, nell'ambito dell'accordo sindacale di cui al comma precedente, le organizzazioni sindacali sono chiamate a verificare la possibilità di un intervento finanziario del fondo pensioni e l'eventuale collocamento presso la clientela di un prestito subordinato convertibile in azioni della nuova banca».

**1.11**

ROSSI, MORO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di favorire la soluzione della Sicilcassa Spa, in amministrazione straordinaria, nonchè il risanamento ed il rilancio del Banco di Sicilia Spa, è consentito al Banco di Sicilia Spa di provvedere, limitatamente ai lavoratori il cui rapporto di lavoro venga a cessare entro il 31 dicembre 1998 e che abbiano maturato o maturino entro tale data almeno 30 anni di contribuzione, alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale fino alla data di maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300».

**1.12**

D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI

*Al comma 2, sostituire la parola «2002», con la seguente: «2000».*

**1.13**

D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI

*Al comma 2, sostituire la parola «2002», con la seguente: «2001».*

**1.14**

D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le operazioni di fusione ed i relativi atti connessi posti in essere dal Banco di Sicilia Spa e dalla Sicilcassa Spa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono esenti da imposte e tasse».

**1.15**

D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI

**ISTRUZIONE (7ª)**

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1997

**133ª Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

BISCARDI

*indi del Presidente*

OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(2287-bis) Differimento di termini riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, l'organizzazione scolastica e manifestazioni sportive, nonché disposizioni sul servizio di mensa nelle scuole**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, dell'articolo 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni con il seguente titolo: «Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole»)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 16 settembre scorso.

Il presidente BISCARDI avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1ª e 5ª sugli emendamenti presentati.

Si procede pertanto all'esame dell'articolo 1.

La senatrice BRUNO GANERI rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.1.

Il relatore MONTICONE illustra invece gli emendamenti da lui presentati a tale articolo, dichiarando che si tratta per la maggior parte

di proposte di semplificazione e chiarificazione legislativa. Si sofferma in particolare sull'emendamento 1.5, volto ad introdurre una correzione importante nella disciplina recata dal provvedimento con riguardo ai medici ammessi con riserva alle scuole di specializzazione a seguito di provvedimenti di sospensiva da parte di competenti organi di giurisdizione amministrativa. L'emendamento 1.6 riguarda invece lo stato giuridico dei tecnici laureati, che da tempo rappresenta un problema in attesa di soluzione. Il percorso ipotizzato prevede una differenziazione tra coloro che hanno superato un concorso per il quale era previsto come requisito essenziale il possesso del diploma di laurea e coloro che non si trovano in analoga situazione. I primi sarebbero inquadrati - previo superamento di un giudizio di idoneità - nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari (comma 9-ter dell'emendamento 1.6); per i secondi, si prevede l'istituzione, nella prima tornata contrattuale del comparto universitario successiva alla data di entrata in vigore della legge, di due nuovi profili professionali (i tecnici di ricerca e i medici universitari), nei quali essi potranno trovare inquadramento (comma 9-bis del medesimo emendamento 1.6). Si tratta complessivamente di poco meno di un migliaio di persone, prosegue il relatore, che troverebbero in questo modo un'adeguata sistemazione giuridica.

In una breve interruzione, il presidente BISCARDI chiede chiarimenti in ordine alle modalità di svolgimento dei giudizi di idoneità per i tecnici laureati di cui al comma 9-ter.

Il relatore MONTICONE risponde che tali giudizi sarebbero disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e si svolgerebbero nell'arco di tre anni.

Ha quindi la parola il sottosegretario GUERZONI il quale esprime apprezzamento per la soluzione prospettata dal relatore per i tecnici laureati. Si tratta infatti di una situazione da anni caratterizzata da latente conflittualità, alla quale si è più volte tentato di trovare adeguata sistemazione con contributi provenienti da tutte le parti politiche. In particolare, giudica molto equilibrata la soluzione del comma 9-ter che si applicherebbe, secondo i dati del Ministero, a 680 persone - in prevalenza operanti in strutture socio sanitarie - che hanno sostenuto un concorso del tutto assimilabile a quello degli assistenti universitari e che quindi correttamente sarebbero inquadrati nel loro ruolo, sia pure ad esaurimento.

Riprendendo l'illustrazione dei propri emendamenti, il relatore MONTICONE si sofferma sull'1.7, contenente una norma di sanatoria per coloro che si sono iscritti ai corsi universitari a seguito di provvedimenti dei competenti organi di giurisdizione amministrativa. Egli si sofferma infine sull'emendamento 1.11 e in particolare sulla lettera b), che fa salva la facoltà per il Ministro di autorizzare l'attivazione di corsi universitari per i quali non sussistono ancora gli ordinamenti didattici.

Il presidente BISCARDI ricorda che sugli emendamenti 1.8 e 1.10 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Chiede quindi al relatore se intenda ritirarli ovvero mantenerli.

Il relatore MONTICONE manifesta l'intenzione di mantenere almeno l'emendamento 1.8, cui attribuisce particolare importanza.

Il presidente BISCARDI ricorda che – in caso di approvazione in sede deliberante di emendamenti su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario per mancanza di copertura finanziaria – l'esame del provvedimento sarebbe automaticamente rimesso alla sede referente.

A fronte di tali conseguenze procedurali, il relatore MONTICONE ritira gli emendamenti 1.8 e 1.10, auspicando tuttavia che le questioni sottese all'1.8 trovino soluzione in altro provvedimento, trattandosi di un mero atto di giustizia nei confronti di personale docente.

Il PRESIDENTE ricorda quindi che anche sugli emendamenti 1.3 e 1.17 la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Invita pertanto i presentatori a manifestare le proprie intenzioni.

Il senatore BEVILACQUA si dichiara consapevole delle difficoltà procedurali connesse alla votazione di emendamenti su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario, tanto più che il provvedimento in esame riveste, sotto alcuni profili, innegabili caratteri di urgenza ed opportunità. Si dichiara pertanto disponibile a ritirare gli emendamenti 1.3 e 1.17, ma solo subordinatamente all'espressione di un parere favorevole da parte del Governo sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7 e 1.9 del relatore, cui dichiara peraltro di aggiungere la propria firma.

In assenza dei proponenti, il senatore OCCHIPINTI dichiara di fare proprio l'emendamento 1.18, che dà per illustrato.

Il sottosegretario GUERZONI illustra quindi l'emendamento 1.19, volto a differire al 31 dicembre 2000 la possibilità di ricorrere a procedure di esproprio già prevista dalla legge istitutiva della seconda università di Roma «Tor Vergata». Si tratta di una richiesta proveniente dalla stessa università, indispensabile per il corretto adempimento dell'onere di decongestionare «La Sapienza».

Il presidente OSSICINI fa presente che, per motivi di tempo, su tale emendamento non è stato possibile acquisire il parere della Commissione bilancio.

Il sottosegretario GUERZONI dichiara a nome del Governo che esso non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Sta-

to. Egli coglie quindi l'occasione per esprimere fin d'ora un parere senz'altro favorevole su tutti gli emendamenti del relatore, che offrono soluzioni adeguate a molti annosi problemi del comparto universitario. Egli esprime invece parere contrario sull'emendamento 1.1, richiamando l'attenzione della Commissione sul fatto che la legge n. 56 del 1989, istitutiva dell'ordine degli psicologi, ha effettivamente lasciato alcuni problemi aperti, cui peraltro il testo del disegno di legge n. 2287-*bis* reca soluzione. La proposta dell'emendamento 1.1 riapre invece indiscriminatamente i termini per l'abilitazione all'esercizio della professione, che sarebbe consentita addirittura a persone non laureate. Egli si rimette infine alla Commissione sull'emendamento 1.18.

Il senatore MANIS esprime apprezzamento per l'orientamento contrario manifestato dal Governo sull'emendamento 1.1, quanto meno con riferimento al comma 2, che rappresenterebbe un pericolosissimo precedente di riapertura di termini. Ritiene invece che maggiore tolleranza avrebbe dovuto essere testimoniata sul comma 2-*bis*.

Il senatore PERA chiede anzitutto chiarimenti sul comma 9-*ter* dell'emendamento 1.6. In particolare, chiede se esso troverebbe applicazione solo per i tecnici laureati delle facoltà di medicina ovvero anche per quelli operanti in facoltà diverse.

Il sottosegretario GUERZONI fa presente che dei 680 tecnici laureati cui si applicherebbe la norma, 621 operano nelle facoltà di medicina. Si tratta di personale universitario che svolge attività di supporto tecnico e socio-sanitario, ivi comprese le attività di ricerca e di assistenza. D'altronde, a seguito dei decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993, nel Servizio sanitario nazionale opera un numero ridottissimo di figure professionali. Opportuna appare dunque la equiparazione dei tecnici laureati agli assistenti, dal momento che le attività svolte sono in larga misura equivalenti. Meno condivisibile sarebbe stata invece la loro equiparazione ai ricercatori, che pure era stata ventilata in passato, dal momento che le procedure di reclutamento di questi ultimi sono assai più complesse prevedendo, tra l'altro, una valutazione comparativa dei titoli.

Il senatore PERA esprime il timore che con la norma proposta vengano tutelate le esigenze di una parte dei tecnici laureati attualmente operanti nelle università, ma si creino nel contempo i presupposti per una disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di personale in condizioni analoghe.

Il sottosegretario GUERZONI rassicura il senatore Pera ricordando che il personale che non rientra nella fattispecie di cui al comma 9-*ter* troverà sistemazione giuridica ai sensi del comma 9-*bis*. La soluzione prospettata dal relatore è infatti estremamente equilibrata, distinguendo tra coloro che sono stati assunti mediante concorsi che prevedevano i diplomi di laurea come requisito essenziale e coloro che sono stati inve-

ce assunti con concorsi di tipo diverso. Questi ultimi troveranno comunque il proprio inquadramento mediante la definizione, in sede di contrattazione, di due nuove figure professionali.

Il senatore PERA, preso comunque atto che il comma 9-ter si applicherebbe ai tecnici laureati di tutte le facoltà, chiede poi i motivi che sottendono all'emendamento 1.13, con il quale si assicura un trattamento assistenziale e previdenziale ai dottorandi di ricerca al prezzo di una corrispondente rideterminazione dell'importo e del numero delle borse di studio.

Il sottosegretario GUERZONI ricorda che, a seguito delle più recenti riforme pensionistiche, vi è il serio rischio che in campo universitario, e soprattutto medico, molti professionisti non arrivino al minimo contributivo per un trattamento pensionistico dignitoso. Il Governo condivide pertanto il tentativo del relatore di attivare la contribuzione pensionistica già durante il percorso formativo post-laurea. Fa presente, d'altra parte, che la rideterminazione dell'importo e del numero delle borse di studio è solo una delle modalità con cui si potrà far fronte agli oneri aggiuntivi, mentre il Governo è senz'altro impegnato nello sforzo di trovare risorse ulteriori, onde non ridurre i finanziamenti delle borse di studio.

Il senatore MASULLO avanza una richiesta di chiarimento logico-giuridico con riferimento al comma 9-bis dell'emendamento 1.6. Ritiene infatti che esso contenga disposizioni legislative che si fondano solo sulla previsione di una futura contrattazione, di per se stessa incerta ed eventuale.

Il sottosegretario GUERZONI chiarisce che il comma 9-bis impone, per via legislativa, che in sede di contrattazione siano istituite due nuove figure professionali. Si tratta, per così dire, di una «rilegificazione» di materia a suo tempo delegificata e rimessa alla sede contrattuale. Nonostante le perplessità che tale soluzione può suscitare, il Governo ritiene infatti che non vi sia altra soluzione possibile.

Riprende quindi brevemente la parola il senatore PERA, il quale chiede se, ai sensi del comma 9-ter dell'emendamento 1.6, le università siano tenute ad effettuare i giudizi di idoneità necessari per l'inquadramento dei tecnici laureati nel ruolo degli assistenti, ovvero possano rifiutarsi di farlo se ciò risultasse incompatibile con i loro bilanci.

Il relatore MONTICONE ritiene che l'operato delle università sia inevitabilmente connesso alle rispettive disponibilità di bilancio.

Il sottosegretario GUERZONI invita a distinguere tra il diritto dei tecnici laureati ad un giudizio di idoneità e la facoltà delle università di procedere ai relativi inquadramenti, che potranno essere disposti con la gradualità connessa alle disponibilità di bilancio. Benchè si tratti di atti-

vità rimessa alla discrezionalità degli atenei, prosegue il Sottosegretario, è d'altronde essenziale disporre per legge l'autorizzazione ad operare gli inquadramenti che, altrimenti, gli atenei non potrebbero fare neanche in caso di sufficienti disponibilità di bilancio.

Il senatore PERA paventa la possibilità che eccessivi ritardi negli inquadramenti possano riproporre la questione nel giro di pochi anni.

Il relatore MONTICONE ricorda comunque che il problema è più teorico che pratico, dal momento che i tecnici laureati godono già di uno stipendio analogo, se non superiore, a quello degli assistenti.

Esaurita l'illustrazione e la discussione degli emendamenti, prima di passare alle votazioni il presidente OSSICINI invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1.1, che risulterebbe assai dannoso per l'ordinamento della professione degli psicologi, rischiando di frantumare un già difficile equilibrio.

La senatrice BRUNO GANERI accede all'invito del Presidente e ritira l'emendamento 1.1.

Si passa quindi alle votazioni.

Senza discussione, la Commissione accoglie l'emendamento 1.2.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 1.3 è stato ritirato.

Sull'emendamento 1.4, il sottosegretario GUERZONI prospetta una riformulazione del secondo periodo. In particolare, suggerisce di sopprimere le parole: «, con esclusione dei medici extracomunitari laureati in Italia,» e «, nell'ordine,».

Avendo il relatore MONTICONE accettato tale suggerimento, l'emendamento 1.4 è posto ai voti ed accolto nel nuovo testo.

Senza discussione è approvato l'emendamento 1.5.

Sull'emendamento 1.6 il sottosegretario GUERZONI suggerisce due modifiche, rispettivamente al comma 9-bis e al comma 9-ter, volte a recepire il parere della Commissione bilancio. In particolare, suggerisce di inserire, al terzo periodo del comma 9-bis, dopo le parole: «In sede di prima applicazione» le altre: «, previa soppressione di un pari numero di posti nei ruoli di provenienza,» e di sostituire l'ultimo periodo del comma 9-ter con il seguente: «Gli inquadramenti di cui al presente comma possono essere effettuati dagli atenei nei limiti delle loro disponibilità di bilancio e senza onere aggiuntivo a carico dello Stato».

Il senatore MANIS suggerisce di precisare, al comma 9-bis, che la soppressione dei posti nei ruoli di provenienza avverrà contestualmente all'inquadramento dei tecnici laureati.

Il relatore MONTICONE accoglie le proposte di modifica del Sottosegretario, nonché l'ulteriore suggerimento del senatore Manis.

Dopo un intervento del senatore MASULLO, il senatore MANIS dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.6, come modificato.

Il senatore PERA chiede quindi un chiarimento in ordine alla riformulazione prospettata dal Sottosegretario con riferimento al comma 9-ter.

Risponde il sottosegretario GUERZONI, il quale fa presente che si tratta di una condizione posta, in termini inequivocabili, dalla Commissione bilancio.

Il senatore PERA stigmatizza comunque il carattere corporativo che assumerebbe la disposizione se, nel provvedimento sullo stato giuridico dei docenti universitari in fase di elaborazione presso la Camera dei deputati, la figura dei tecnici laureati non scomparisse definitivamente.

Il sottosegretario GUERZONI chiarisce che la figura dei tecnici laureati scompare già con la disposizione in esame, confluendo in parte in quella degli assistenti universitari e inquadrandosi per l'altra parte nelle nuove figure professionali da definirsi in sede contrattuale. Nè il provvedimento sullo stato giuridico dei docenti universitari comporterà, per lo meno nelle intenzioni del Governo, una riesumazione di tale profilo professionale.

La Commissione accoglie infine, con separate votazioni, gli emendamenti 1.6 nel testo riformulato, 1.7, 1.9, 1.11 e 1.12.

Dell'emendamento 1.13 il sottosegretario GUERZONI prospetta una riformulazione volta a recepire il parere espresso dalla Commissione bilancio. In particolare, propone di sostituire le parole: «rideterminando l'importo e il numero delle borse, senza oneri aggiuntivi» con le altre: «riducendo l'importo e il numero delle borse, in misura tale da non determinare oneri aggiuntivi».

Avendo il relatore MONTICONE accolto tale riformulazione, l'emendamento 1.13 è posto ai voti ed accolto nel nuovo testo, previa dichiarazione di voto contrario del senatore PERA.

La Commissione accoglie poi, con separate votazioni, gli emendamenti 1.14, 1.15 e 1.16.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 1.17 è stato ritirato.

Previo parere favorevole del RELATORE, è poi accolto l'emendamento 1.18.

La Commissione accoglie altresì, con separate votazioni, l'emendamento 1.19, nonché l'articolo 1 nel suo complesso, come modificato.

Si passa all'articolo 2.

Il relatore MONTICONE rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.1, soppressivo dell'intero articolo.

Essendo tale emendamento l'unico presentato all'articolo 2, il PRESIDENTE pone ai voti il mantenimento dell'articolo stesso, che risulta respinto.

La Commissione accoglie invece l'articolo 3, al quale non erano stati presentati emendamenti.

Si passa all'articolo 4.

Il relatore MONTICONE rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.1, soppressivo dell'intero articolo.

Essendo tale emendamento l'unico presentato all'articolo 4, il PRESIDENTE pone ai voti il mantenimento dell'articolo stesso, che risulta respinto.

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito dell'approvazione di numerosi emendamenti, il disegno di legge, ove approvato, assumerà il seguente nuovo titolo: «Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole».

La Commissione accoglie infine – previo mandato al Presidente di apportare le opportune modifiche di coordinamento – il disegno di legge nel suo complesso, come modificato, con il nuovo titolo.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2287-BIS****Art. 1.**

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. All'articolo 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “laureati da almeno cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “laureati entro la data del 31 dicembre 1993” e le parole: “documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica” sono sostituite dalle seguenti: “documentando l'avvenuto esercizio in via continuativa della professione psicoterapeutica, o di aver svolto adeguato tirocinio almeno quadriennale in campo psicoterapeutico”;

b) il termine di cui al comma 3 è differito al 31 dicembre 1997.

*2-bis.* È rilasciata l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo a coloro che, ammessi con riserva all'esame di Stato ai sensi dell'articolo 34 della predetta legge n. 56 del 1989, lo abbiano successivamente superato. Nessuna ammissione a sostenere l'esame di Stato ai sensi dell'articolo 34 della medesima legge n. 56 potrà più essere effettuata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**1.1** BESOSTRI, BRUNO GANERI, FIORILLO, PARDINI, MAZZUCA  
POGGIOLINI

*Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «È riconosciuto il valore abilitante ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 23 marzo 1993, n. 84, ai diplomi universitari in servizio sociale conseguiti entro l'anno accademico 1996-97, anche da studenti già iscritti a scuole dirette a fini speciali universitarie, trasformatesi in corsi di diploma universitari».

**1.2**

MONTICONE, *relatore*

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I candidati che risultino vincitori di procedure concorsuali in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere inquadrati in ruolo, ai fini giuridici ed economici, anche in corso di anno accademico».

**1.3**

CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e della sanità, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di specializzazione in chirurgia e medicina ad ammettere in soprannumero, qualora abbiano superato le prove di ammissione, medici extracomunitari che siano destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei governi dei rispettivi paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. Ai fini delle determinazioni di cui al presente comma, con esclusione dei medici extracomunitari laureati in Italia, si fa riferimento, nell'ordine, agli accordi governativi, culturali e scientifici, ai programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite intese tra università italiane e università dei Paesi interessati».

**1.4**

MONTICONE, *relatore*

*Al comma 9, dopo le parole: «sono autorizzati» inserire le seguenti: «a completare il corso e».*

**1.5**

MONTICONE, *relatore*

*Dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«9-bis. In sede di accordo di comparto per il personale universitario, stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà prevista l'istituzione, nell'ambito delle qualifiche funzionali nona e decima, di appositi profili professionali di tecnico di ricerca, nonché di medico universitario. Il personale che sarà inquadrato nella qualifica di medico universitario continua a svolgere la funzione assistenziale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall' articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con trattamento economico equiparato al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del predetto decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 517 del 1993. In sede di prima applicazione può essere inquadrato nelle predette qualifiche

e profili il personale tecnico in possesso di diploma di laurea ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia svolto attività di ricerca per almeno tre anni con riferimento al profilo di tecnico di ricerca ovvero abbia svolto attività assistenziale e di ricerca per il predetto numero di anni con riferimento al profilo di medico universitario, nonchè abbia superato un'apposita prova selettiva presso le università di appartenenza. I contenuti delle predette prove sono determinati con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI). Al personale inquadrato ai sensi del presente comma le università danno accesso ai fondi per la ricerca.

9-ter. Il personale delle università, originariamente assunto in ruolo dagli atenei per lo svolgimento di funzioni tecniche e socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito d'accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto alla predetta data tre anni di attività di ricerca, è ammesso, a domanda, a sostenere appositi giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari. I giudizi sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e si svolgono nell'arco di tre anni. L'attività di ricerca è attestata dai Presidi delle facoltà ed è comprovata da pubblicazioni, lavori originali e da atti delle facoltà risalenti al periodo di svolgimento dell'attività medesima. Al personale medico ed odontoiatria dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, inquadrato ai sensi del presente comma, viene mantenuta la funzione assistenziale di cui all'articolo 6, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 517 del 1993. Gli inquadramenti di cui al presente comma sono effettuati, con spesa a carico del bilancio delle università e senza onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato».

**1.6**

MONTICONE, *relatore*

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, in data anteriore all'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245, recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi l'iscrizione ai predetti corsi; sono altresì regolarmente iscritti ai medesimi corsi gli studenti i quali, trovandosi in identica situazione, abbiano prodotto entro la predetta data ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente comma».

**1.7**

MONTICONE, *relatore*

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Ai professori di ruolo ed ai ricercatori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuto, ai fini della ricostruzione di carriera, il servizio prestato in qualità di docente nella scuola secondaria, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I relativi oneri gravano sui bilanci delle università, con esclusione di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

**1.8**

MONTICONE, *relatore*

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. È autorizzato il completamento dei corsi, anche in soprannumero, secondo l'ordinamento vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, agli iscritti alla data del 31 dicembre 1996 alle scuole di ostetricia e ai corsi propedeutici per infermieri di cui alla legge 26 ottobre 1960, n. 1395. In esito ai predetti corsi i titoli rilasciati hanno valore abilitante ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573. Gli allievi iscritti ai corsi di cui al presente comma, in possesso del titolo di studio richiesto, possono optare per l'iscrizione, anche in soprannumero, ai corrispondenti corsi di diploma universitario, previa valutazione, da parte delle competenti strutture accademiche, del *curriculum* formativo svolto».

**1.9**

MONTICONE, *relatore*

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Le disponibilità esistenti sul capitolo 1256 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1997, non impegnate entro tale anno, possono esserlo in quello successivo».

**1.10**

MONTICONE, *relatore*

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 96, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

“Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con gli ordinamenti didattici dei corsi uni-

versitari, ovvero con i decreti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:”;

b) al comma 101, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “fatta salva la facoltà per il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio decreto, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), l’attivazione di corsi universitari, per i quali non sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti attuativi del regolamento di cui all’articolo 20, comma 8, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

c) al comma 119, secondo periodo, dopo le parole: “comma 8, lettere a)””, sono inserite le seguenti: “, b)”;

d) al comma 126, primo periodo, la parola: “primaria” è soppressa e, al secondo periodo, dopo le parole: “del corso di laurea”, sono inserite le seguenti: “in scienze della formazione primaria”».

**1.11**MONTICONE, *relatore*

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2002. Il comma 1-bis dell’articolo 12 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, è abrogato».

**1.12**MONTICONE, *relatore*

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Con regolamento interministeriale, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni volte a introdurre, dall’anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, uno specifico trattamento previdenziale e assistenziale a favore degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, beneficiari di borse di studio per la frequenza ai medesimi, rideeterminando l’importo e il numero delle borse, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Le disposizioni di cui al presente comma sono emanate nel rispetto dell’esclusiva finalità di formazione scientifica e specialistica della frequenza alle predette scuole e corsi. Il regolamento è emanato dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro».

**1.13**MONTICONE, *relatore*

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Con uno o più regolamenti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, sono istituite apposite sezioni degli albi, degli ordini o dei collegi previsti dalla normativa vigente in materia di accesso alle professioni, alle quali possono accedere i titolari di diploma universitario, determinando l'ambito consentito dell'attività professionale corrispondente».

**1.14**

MONTICONE, *relatore*

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Il termine di scadenza del mandato del Consiglio per le ricerche astronomiche e dei direttori degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino del settore di cui gli articoli 11, comma 1, lettera d), e 18, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31 luglio 1998. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dai predetti organi fino alla data di entrata in vigore della presente legge».

**1.15**

MONTICONE, *relatore*

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1997, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 121, con esclusivo riferimento al Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia è prorogato fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 11, comma 1, lettera d), e 18, comma 1, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31 luglio 1998. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo fino alla data di entrata in vigore della presente legge».

**1.16**

MONTICONE, *relatore*

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. I professori associati confermati che risultino vincitori di un concorso a professore ordinario non devono sottostare al triennio di straordinariato di cui all'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

**1.17**

CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Il termine del 30 aprile 1964 di cui al primo comma dell'articolo 31 della legge 11 marzo 1972, n. 118, è sostituito dal termine 31 dicembre 1975. La domanda di cui al secondo comma del medesimo articolo 31 deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**1.18**

PINGGERA, THALER

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Il termine previsto dall'articolo 4, comma secondo, della legge 3 aprile 1979, n. 122, già differito, da ultimo, al 31 dicembre 1997 dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2000».

**1.19**

IL GOVERNO

## **Art. 2.**

*Sopprimere l'articolo.*

**2.1**

MONTICONE, *relatore*

## **Art. 4.**

*Sopprimere l'articolo.*

**4.1**

MONTICONE, *relatore*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MERCLEDÌ 1° OTTOBRE 1997

**123ª Seduta***Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Lauria e per i lavori pubblici Bargone.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*SU TALUNE NOTIZIE DI STAMPA RELATIVE ALLA DIVULGAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ABBONATI ALLA TELEFONIA MOBILE (A007 000, C08ª, 0019ª)*

Il sottosegretario LAURIA, rispondendo al quesito posto nella seduta di ieri dal presidente Petruccioli, fa notare innanzi tutto che la norma in base alla quale i gestori dei servizi telefonici devono comunicare al Ministero dell'interno gli elenchi degli abbonati e degli acquirenti delle carte prepagate potrà divenire operativa solo quando saranno stati emanati i decreti attuativi della legge n. 676 del 1996 sulla tutela della riservatezza. Anche quando la norma diventerà operativa, peraltro, essa non potrà riguardare dati attinenti al traffico telefonico o altre informazioni concernenti la sfera personale degli utenti. La norma in questione, infatti, deve essere interpretata nel contesto di tutto il regolamento e quindi tenendo conto anche degli articoli 15 e 22 dello stesso.

La norma relativa alla trasmissione degli elenchi, comunque, deriva da motivi di pubblica sicurezza rappresentati più volte dal Ministero dell'interno e dalla Direzione nazionale antimafia ed è in coerenza con gli orientamenti espressi a livello comunitario.

In sostanza quindi il Governo ritiene che la norma non sia applicabile prima dell'emanazione, prevista per il mese di dicembre, dei decreti attuativi della citata legge n. 676 e che in nessun caso è consentita la divulgazione di notizie attinenti al traffico telefonico e alla sfera privata degli utenti.

In ordine alla procedura seguita, il rappresentante del Governo rileva poi che lo schema di regolamento contenente la norma in questione è

stato inviato al Garante per la protezione dei dati personali con nota del ministro Maccanico in data 31 luglio 1997; il Garante non ha dato alcuna risposta a tale lettera e il Consiglio dei Ministri ha esaminato lo schema di regolamento il 5 agosto 1997 e lo ha deliberato definitivamente, dopo una osservazione della Corte dei conti, il 19 settembre scorso. La norma non è stata sottoposta all'esame delle Commissioni parlamentari perchè l'esigenza emendativa della Direzione nazionale antimafia è stata manifestata successivamente all'espressione del parere. Sul punto, la Corte dei conti non ha sollevato rilievi.

Non corrisponde quindi alla realtà quanto affermato dal Garante per la protezione dei dati personali sulla mancata consultazione preventiva.

Per quanto riguarda l'affermazione della citata Autorità garante circa il formale interpello ad essa rivolto dalla società TIM, rileva altresì che quest'ultima avrebbe dovuto più opportunamente sentire in via preventiva il concedente sulla corretta interpretazione delle norme regolamentari.

Conclude assicurando comunque che ad oggi nè TIM nè Omnitel hanno trasmesso dati sugli abbonati al Ministero dell'interno e, per quanto riguarda le carte prepagate, le relative informazioni sono raccolte in archivi interni dei gestori stessi e non vengono divulgate.

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver ringraziato il sottosegretario Lauria, avverte che in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione tornerà sull'argomento, considerata la delicatezza della questione e le conseguenze che essa può avere sui diritti dei cittadini. Ovviamente non vi è nessuna intenzione di creare difficoltà al lavoro dei magistrati, trattandosi semplicemente di considerare con attenzione le conseguenze che lo sviluppo delle telecomunicazioni può avere sui diritti di libertà. A tale scopo, sarà possibile anche calendarizzare eventualmente una audizione del Garante per la protezione dei dati personali. Fa notare infine che si registra una notevole attenzione – assolutamente giustificata – dell'opinione pubblica intorno a questi temi.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Autorizzazione per la RAI a realizzare trasmissioni radiotelevisive tematiche in chiaro, via satellite (n. 156)**

(Parere al Ministro delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b 00, C08ª, 0010ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Apertosi il dibattito, interviene il senatore BALDINI, il quale critica preliminarmente il comportamento del Ministro delle comunicazioni, che, secondo quanto riportato da articoli di quotidiani, ha già tenuto a battesimo i canali tematici RAI Sat senza attendere il parere delle Com-

missioni parlamentari. Occorre poi chiedersi se, tenuto conto che il canone è dovuto sulla base del possesso del televisore, la missione del servizio pubblico non debba essere realizzata e soddisfatta completamente con i canali terrestri. In realtà la cultura non ha alcun spazio sulle reti terrestri RAI, come è dimostrato anche da episodi e polemiche recenti. Quanto al canale tematico dedicato ai bambini, è evidente che i palinsesti delle reti terrestri sono sotto tale profilo assolutamente carenti e ora la RAI cerca di rimediare a tale omissione trasmettendo programmi per bambini via satellite e quindi in tal modo consentendo solo ai giovani appartenenti alle famiglie più abbienti di seguire tali programmi. Quanto all'affermazione che si tratterebbe di programmazione priva di pubblicità, va ricordato che già per legge tutta la programmazione per bambini è tutelata con notevoli vincoli all'inserimento di pubblicità e comunque il servizio pubblico, che usufruisce del canone, non dovrebbe inserire pubblicità almeno nei programmi per minori. Vi sono poi altri interrogativi che debbono trovare risposta prima che la Commissione possa pronunciarsi. In primo luogo occorre chiedersi come possa procedersi al rilascio di autorizzazione per un'attività che non è prevista dalla convenzione tra lo Stato e la RAI; in secondo luogo quali garanzie tecniche ed economiche sono alla base di un investimento così ingente e quali garanzie vi sono che il servizio rimanga gratuito. Sarebbe forse preferibile che il servizio non fosse finanziato da tutti i cittadini con il canone ma solo da quelli che vogliono usufruire del servizio e d'altra parte come potrebbe essere giustificato il pagamento di un canone specifico considerata la natura di servizio pubblico della RAI? In realtà la gratuità del servizio è possibile proprio perchè sussiste il canone di abbonamento alla televisione via etere ed è consentita solo in presenza di una posizione dominante di mercato.

Il senatore Baldini chiede anche chiarimenti in ordine all'inserimento del progetto RAI Sat nella cosiddetta piattaforma digitale unica e se il *decoder* dell'Italtel sia compatibile con l'emissione di altri segnali digitali che provengano dalla piattaforma unica. Infatti, se non vi è compatibilità, i cittadini sarebbero spinti ad un costo non ammortizzabile mentre, in caso di compatibilità, si autorizzerebbe RAI Sat a partire in anticipo rispetto agli altri operatori con il *decoder* Italtel così che quest'ultima società diventerebbe l'unico possibile fornitore di *decoder* con evidenti distorsioni del libero mercato.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

#### IN SEDE REFERENTE

**(2288) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici)**

**- e della petizione n. 138 ad esso attinente**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Si prosegue la trattazione degli emendamenti accantonati.

Dopo che il presidente PETRUCCIOLI ha illustrato l'emendamento 1.100 (sul quale esprimono perplessità i senatori SARTO, BESSO CORDERO e CÒ) vengono ritirati gli emendamenti 1.10 e 1.15 mentre, posti ai voti, sono approvati gli emendamenti 1.12 e 1.14. Il Presidente ritira quindi l'emendamento 1.100.

Con successive votazioni, dopo una breve illustrazione del Presidente, sono poi approvati gli emendamenti 5.100, 5.101, 5.102 e 5.103.

Il senatore VEDOVATO ritira l'emendamento 8.0.1 e si passa così all'esame dei subemendamenti all'emendamento 8.0.2.

I senatori BORNACIN, CÒ, VEDOVATO e LAURO illustrano i subemendamenti da essi rispettivamente presentati.

Il sottosegretario BARGONE si pronuncia in senso contrario sui subemendamenti 8.0.2/1, 8.0.2/2, 8.0.2/4, 8.0.2/7, 8.0.2/8, 8.0.2/14, 8.0.2/16, 8.0.2/17 e 8.0.2/19 ed invita i presentatori a ritirare i subemendamenti 8.0.2/5, 8.0.2/6, 8.0.2/9, 8.0.2/10, 8.0.2/11, 8.0.2/12, 8.0.2/13, 8.0.2/18 e 8.0.2/21. Sul subemendamento 8.0.2/15 si pronuncia in senso contrario sui commi 2-ter e 2-sexies e si rimette alla Commissione sui commi 2-quater e 2-quinquies. Infine, esprime parere favorevole sui subemendamenti 8.0.2/3 e 8.0.2/20, pur precisando che la normativa recata dagli articoli 37-quater, 37-quinquies e 37-sexies dell'emendamento 8.0.2 ha comunque valore generale a prescindere dalla loro collocazione materiale all'interno della legge n. 109.

Il senatore CÒ ritira il subemendamento 8.0.2/5.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI.*

Per consentire la prosecuzione della trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2288, il PRESIDENTE avverte che l'orario di inizio della seduta di domani è anticipato alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2288****Art. 1.**

*Al punto 4 sopprimere le parole da: «o tramite imprese controllate» fino alle parole: «oggetto della concessione».*

**1.10**

Cò

*Al comma 2, punto 4, sostituire le parole: «una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione» con le seguenti: «una percentuale minima del 60 per cento dei lavori oggetto della concessione».*

**1.12**

DIANA LORENZO

*Al comma 2, punto 4, dopo le parole: «dei lavori oggetto della concessione» aggiungere le seguenti: «le imprese controllate devono eseguire direttamente i lavori».*

**1.14**

Cò

*Al comma 2, punto 4 sopprimere le parole: «ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate».*

**1.15**

Cò

*Al comma 2, punto 4, dopo le parole: «tramite imprese controllate» inserire le seguenti: «o collegate», dopo le parole: «l'elenco delle imprese controllate» inserire le seguenti: «o collegate», dopo le parole: «rapporti tra le imprese» inserire le seguenti: «Le imprese controllate o collegate devono eseguire direttamente i lavori.», e dopo le parole: «al concessionario ed alle imprese controllate» inserire le seguenti: «o collegate».*

**1.100**

IL RELATORE

**Art. 5.**

*Al comma 1, punto 6, lettera a) sopprimere le parole: «a tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815».*

**5.100**

IL RELATORE

*Al comma 1, punto 6, lettera b) sopprimere le parole: «a tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815».*

**5.101**

IL RELATORE

*Al comma 1, punto 7, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «anche ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266».*

**5.102**

IL RELATORE

*Al comma 1, punto 8, aggiungere infine le il seguente periodo: «Il regolamento definirà le nodalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione».*

**5.103**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. Dopo l'articolo 37 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

“Art. 37-bis. - (*Promotore*) – 1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui al comma ... in prosieguo chiamati promotori, possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), proposte conformi alla programmazione triennale di cui all'articolo 14, nonchè agli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità tramite contatti di concessione di cui all'articolo 19, comma

2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte sono costituite da uno studio di inquadramento territoriale ed ambientale, da un progetto preliminare, nonchè da un piano economico-preliminare, nonchè da un piano economico-finanziario asservato da banche, con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonchè degli altri elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), l'indicazione dei soggetti finanziari e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice ed eventualmente ai finanziatori stessi. Le proposte inoltre devono indicar l'importo delle spese sostenute per la redazione del progetto preliminare e degli studi tecnico-economici; quest'ultimo importo è comprensivo anche dei diritti sulle opere di ingegno si cui all'articolo 2578 del codice civile ed è soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice.

2. Qualora, i soggetti promotori prevedano nelle loro proposte cofinanziamento pubblico, questo non può superare il 50 per cento del nostro della realizzazione dei lavori pubblici e di pubblica utilità a cui si riferiscono, esclusi i costi per la redazione delle proposte stesse che non possono essere cofinanziate con fondi pubblici.

3. Possono presentare le proposte di cui al comma 1, soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro nonchè i soggetti di cui all'articolo 10 della legge citata, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.

*Art. 37-ter. - (Valutazione della proposta).* – 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate anche sotto il profilo urbanistico secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, ed ambientale, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminatele anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse.

2. Per la valutazione di cui al comma 1 del presente articolo le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi delle proprie strutture tecniche nonchè di apposita commissione di esperti, la cui composizione sarà definita con successivo decreto del Ministro dei lavori pubblici.

*Art. 37-quater. - (Indizione della gara).* – 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno amministrazioni aggiudicatrici procedono ad indire la licitazione privata per l'affidamento della concessione di cui all'articolo 19, comma 2, con il criterio dell'offerta economica vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), ponendo in base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base di richieste delle amministrazioni stesse, nonchè i valori degli elementi di valutazione che sono oggetto di offerta così come sono previsti dal piano economico-finanziario presentato dal promotore.

2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, da versare,

su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indicazione del bando di gara.

3. I concorrenti alla gara con l'offerta assumono l'obbligo di costituirsi in caso di aggiudicazione, sotto forma di società di capitali, anche consortile. Il bando di gara indica, fissandolo tra 1/20 e 1/10 del valore dell'investimento previsto dal piano economico finanziario, l'ammontare minimo del capitale sociale delle società. In caso di concorrente costituito da più soggetti nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Tali disposizioni si applicano anche al promotore in caso eserciti il diritto di prelazione di cui all'articolo 37-*quinquies*.

4. Nel contratto di concessione dovranno essere indicate le procedure ed i metodi di aggiornamento delle tariffe e dovrà essere precisato che non potranno essere posti a carico del concedente oneri compensativi.

*Art. 37-quinquies. - (Esercizio del diritto di prelazione). - 1.* Il promotore della proposta in gara ha diritto di prelazione sull'affidamento della concessione alle stesse condizioni della migliore offerta presentata economicamente più vantaggiosa presentata in gara e determinata secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, lettera *b*).

2. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 1, entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 1, indicato nella proposta a titolo di rimborso per la redazione del progetto definitivo, nonché delle spese sostenute e documentate per la redazione della proposta medesima e per la rinuncia ai diritti sulle opere di ingegno. Il pagamento viene effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 5 comma 1.

3. In caso di esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 1, il soggetto promotore è tenuto a versare al migliore offerente una somma pari alle spese da questo sostenute e documentate per la partecipazione alla gara.

*Art. 37-sexies. - (Cauzioni). - 1.* I partecipanti alla gara, eccetto il promotore medesimo, oltre alla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, versano mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo delle spese di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. L'ulteriore cauzione al comma 1 è restituita ai partecipanti non aggiudicatari non appena avvenuta l'aggiudicazione. L'importo della cauzione versata dal soggetto aggiudicatario, ove diverso dal promotore, è invece corrisposto dall'amministrazione al soggetto promotore a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per la redazione del progetto definitivo e per la rinuncia ai diritti sulle opere di ingegno.

*Art. 37-septies. - (Subentro dei finanziamenti). - 1.* In tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi forzosi, gli enti finanziatori del pro-

getto potranno impedire la risoluzione designando, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:

a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;

b) l'eventuale inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione che avrebbe causato entro 90 giorni a decorrere dalla comunicazione di cui sopra ovvero in un termine più lungo che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente ed i finanziatori.

2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione della previsione di cui al primo comma.

*Art. 37-octies. - (Società di progetto: emissioni di obbligazioni). -*

1. Le società di progetto costituisce al fine di realizzare e/o gestire una singola infrastruttura o servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purchè garantite pro-quota mediante ipoteca. Dette obbligazioni sono nominative o al portatore.

2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito».

### 8.0.1

VEDOVATO

*All'articolo 37-bis, comma 1, sostituire le parole: «programmazione triennale previsti nell'articolo 14 che intendono realizzare con risorse private» con le seguenti: «programmazione triennale previsti nell'articolo 14 e completi di progetto preliminare, che intendono realizzare con risorse private».*

### 8.0.2/1

BORNACIN

*All'articolo 37-bis, comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 14» inserire le seguenti: «e conformi agli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente».*

### 8.0.2/2

Cò

*All'articolo 37-bis, al comma 2, tra le parole: «risorse totalmente» e le parole: «a carico dei promotori stessi» aggiungere le parole: «o parzialmente».*

**8.0.2/3**

VEDOVATO

*All'articolo 37-bis, comma 2, sostituire le parole: «le offerte sono costituite da uno studio di inquadramento territoriale ed ambientale, da un progetto preliminare, da una bozza di convenzione, nonchè ...» con le seguenti: «... le offerte sono costituite da uno studio di inquadramento territoriale ed ambientale, da un progetto definitivo, da una bozza di convenzione, nonchè...».*

**8.0.2/4**

BORNACIN

*All'articolo 37-bis, comma 2, sostituire le parole: «da un progetto preliminare» con le parole: «dal progetto preliminare di cui all'articolo 14.».*

**8.0.2/5**

Cò

*All'articolo 37-bis, alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «le offerte devono altresì indicare il rapporto costo-tariffa, i criteri di remunerazione dell'investimento, anche in relazione alla durata della concessione, e le previsioni di assorbimento occupazionale nella gestione.».*

**8.0.2/6**

Cò

*Dopo il comma 2 dell'articolo 37-bis, aggiungere il seguente comma 2-bis:*

*«2-bis. Entro lo stesso 30 giugno di ogni anno soggetti promotori possono presentare offerte relative a lavori pubblici o di pubblica utilità non ricomprese nell'elenco di cui al comma 1 da realizzare in regime di concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente a carico dei promotori stessi. Le offerte sono costituite dai medesimi elementi previsti dal comma 2 per i lavori ricompresi nell'elenco predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici».*

**8.0.2/7**

LAURO

*All'articolo 37-bis comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 10» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 17, comma 6, lettera b.».*

**8.0.2/8**

LAURO

*All'articolo 37-ter, comma 1, sostituire le parole: «della qualità progettuale, della funzionalità del rendimento, del costo di gestione e manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle eventuali tariffe da applicare...» con le seguenti: «della qualità progettuale, della funzionalità del rendimento, dei tempi minimi di concessione, del costo di gestione e di manutenzione attuale e prevedibile al termine della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori, dei tempi massimi impegnativi di fruibilità dell'opera delle eventuali condizioni di favore per l'amministrazione, nella fruibilità dell'opera, delle eventuali tariffe da applicare...».*

**8.0.2/9**

BORNACIN

*All'articolo 37-ter, al comma 1, dopo le parole: «della funzionalità,» aggiungere le seguenti: «della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico,».*

**8.0.2/10**

PERUZZOTTI, CASTELLI

*All'articolo 37-ter, al comma 1, dopo le parole: «del costo di gestione e di manutenzione,» aggiungere le seguenti: «della durata della concessione,».*

**8.0.2/11**

PERUZZOTTI, CASTELLI

*All'articolo 37-ter, al comma 1, dopo le parole: «delle eventuali tariffe da applicare,» aggiungere le seguenti: «nonchè della metodologia di aggiornamento delle stesse,».*

**8.0.2/12**

PERUZZOTTI, CASTELLI

*All'articolo 37-ter, comma 1, dopo le parole: «valore economico e finanziario del piano» inserire le seguenti: «del grado di assorbimento occupazionale nella gestione.».*

**8.0.2/13**

Cò

*All'articolo 37-ter, dopo il comma 1, inserire i seguenti commi 1-bis e 1-ter:*

*«1-bis. Entro il 31 ottobre le amministrazioni aggiudicatrici svolgono una verifica della rispondenza all'interesse pubblico e della fattibilità delle proposte presentate da soggetti promotori di cui al comma 2-bis*

dell'articolo 37-*bis* e provvedono a rendere pubblico, nei modi e con le forme proposte dall'articolo 29, l'elenco di tali lavori.

Entro il 31 dicembre soggetti promotori possono presentare offerte relative ai lavori ricompresi nell'elenco di cui al comma 1-*bis*.

Tali offerte dovranno essere costituite dai medesimi elementi indicati nel comma 2 dell'articolo 37-*bis*.

Entro i successivi tre mesi le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla valutazione delle offerte relative ai suddetti lavori utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *b*), tenendo conto degli elementi previsti nel precedente comma 1.

1-*ter*. In relazione ai lavori di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 37-*bis* il promotore della proposta ha diritto di prelazione sull'affidamento della concessione alle stesse condizioni dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 37-*ter*.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, da parte del soggetto aggiudicatario, delle spese sostenute per la redazione della proposta medesima e per la rinuncia ai diritti di ingegno».

**8.0.2/14**

LAURO

*All'articolo 37-ter (Valutazione delle offerte), sostituire il comma 3 con il seguente:*

«All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 2-*bis*, sono aggiunti i seguenti commi:

“2-*ter*. L'impresa o le imprese associate concorrenti alla gara per l'affidamento della concessione di lavori pubblici con l'offerta assumono l'obbligo di costituirsi, in caso di aggiudicazione, sotto forma di società di capitali, anche consortile. Il bando di gara indica, fissandolo tra 1/20 e 1/10 del valore dell'investimento previsto dal piano economico finanziario, l'ammontare minimo del capitale sociale delle società. In caso di concorrente costituito da più soggetti nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società così costituita diventa concessionaria dell'iniziativa subentrando nel rapporto al concorrente senza necessità di approvazione o di autorizzazione.

2-*quater*. Le società di cui al comma 2-*ter* possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purchè garantite pro-quota mediante ipoteca. Dette obbligazioni sono nominative o al portatore.

2-*quinquies*. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiarimenti ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito.

2-*sexies*. In tutti i casi di risoluzione del rapporto di concessione di lavori pubblici per motivi forzosi, gli enti finanziatori dell'iniziativa potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:

a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;

b) l'eventuale inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione del rapporto sia risolto entro novanta giorni a decorrere dalla comunicazione di cui sopra ovvero in un termine più lungo che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente ed i finanziatori».

**8.0.2/15**

VEDOVATO

*All'articolo 37-ter, sostituire le parole: «2... aggiudicatarie della concessione per la realizzazione e/o la gestione di una infrastruttura o di un servizio di pubblica utilità...» con le seguenti: «aggiudicatarie della concessione per la costruzione e gestione di una infrastruttura di pubblica utilità...».*

**8.0.2/16**

BORNACIN

*All'articolo 37-ter, sostituire le parole: «possono costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata. La società di progetto, così costituita, diventa la concessionaria della infrastruttura o del servizio, subentrando...» con le seguenti: «...Possono costituire una società concessionaria in forma di società per azioni o a responsabilità limitata. La società concessionaria, così costituita, diventa la concessionaria della infrastruttura e del servizio, subentrando...».*

**8.0.2/17**

BORNACIN

*All'emendamento 8.0.2 le parole: «Art. 37-*quater* (Risoluzione)» sono sostituite dalle parole: «Dopo l'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente articolo: Art. 19-*bis* (Risoluzione)».*

**8.0.2/18**

VEDOVATO

All'articolo 37-quater, comma 1 sostituire la lettera c) con il seguente comma 1-bis: «Nel caso in cui il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente viene corrisposto al concessionario in aggiunta a quanto stabilito alle lettere a) e b) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire.».

**8.0.2/19**

Cò

All'emendamento 8.0.2, le parole: «Art. 37-quinquies (Recesso del concessionario)» sono sostituite dalle parole: «Dopo l'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente articolo: Art. 19-ter (Recesso del concessionario)».

**8.0.2/20**

VEDOVATO

Sostituire l'articolo 37-sexies con il seguente: «Dopo l'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente articolo: Art. 19-quater (Privilegio sui crediti derivanti dal finanziamento privato di lavori pubblici)».

**8.0.2/21**

VEDOVATO

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. Dopo l'articolo 37 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti:

“Art. 37-bis. - (Promotore). – 1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), entro il primo trimestre di ogni anno rendono pubblico nei modi e con le forme previsti dall'articolo 29, l'elenco dei lavori pubblici o di pubblica utilità inseriti negli strumenti di programmazione triennale previsti dall'articolo 14, che intendono realizzare con risorse private.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno soggetti promotori possono presentare alle stesse amministrazioni aggiudicatrici offerte relative ai lavori ricompresi nell'elenco, da realizzare in regime di concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente a carico dei promotori stessi. Le offerte sono costituite da uno studio di inquadramento territoriale ed ambientale, da un progetto preliminare, da una bozza di convenzione nonchè da un piano economico-finanziario asseverato da istituti di credito con la specificazione delle caratteristiche del servizio e del-

la gestione, nonché degli altri elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b) e con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice.

3. Possono presentare le offerte ai sensi del precedente comma soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento di cui all'articolo 3, nonché soggetti di cui all'articolo 10, eventualmente associati o consorziali con enti finanziatori e con gestori di servizi”.

“Art. 37-ter. - (*Valutazione delle offerte*). – 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), anche tenendo conto sotto il profilo della fattibilità costruttiva, urbanistica ed ambientale, della qualità progettuale, della funzionalità, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle eventuali tariffe da applicare e del valore economico e finanziario del piano e aggiudicano la concessione anche nel caso di una sola offerta valida ed affidabile, precisando eventuali modifiche della bozza di convenzione, del progetto e delle garanzie.

2. L'aggiudicatario, nei termini indicati nell'offerta, redige il progetto esecutivo senza che comunque possa determinarsi la modifica del piano finanziario, e attiverà tutte le procedure per consentire all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo l'immediata realizzazione dell'opera.

3. Al fine di agevolare il finanziamento privato, l'impresa o le imprese associate aggiudicatarie della concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un servizio di pubblica utilità possono costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata. La società di progetto così costituita diventa la concessionaria della infrastruttura o del servizio, subentrando nel rapporto alle imprese associate senza necessità di approvazione o autorizzazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

4. La Conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni è convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario e si esprime sul progetto definitivo. Si applica le disposizioni dell'articolo 7 della presente legge”.

“Art. 37-quater. - (*Risoluzione*). – 1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse sono rimborsati al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenersi in conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire.

2. Le somme di cui al precedente comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino alla completa tacitazione di detti crediti.

3. La efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti”.

“Art. 37-*quinquies*. - (*Recesso del concessionario*). – 1. Qualora nel corso del rapporto di concessione intervenissero modifiche anche normative o regolamentari, tali da incidere sul livello del meccanismo tariffario, ovvero sulle condizioni di concessione, e che alterino sostanzialmente l'equilibrio economico-finanziario del rapporto stesso, il soggetto concedente può offrire condizioni che ripristinino detto equilibrio. In mancanza il concessionario può recedere dalla concessione.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, lettera a) e b) e 2”.

“Art. 37-*sexies*. - (*Privilegio sui crediti derivanti dalla finanza di progetto*). – 1. I crediti delle banche che finanziano la realizzazione dei lavori pubblici, opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originali creditori, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché i riferimenti che costituiscono il finanziamento.

3. L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del Codice Civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunci legali (F.L.); dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma precedente. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo”».

## 8.0.2

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

### «Art. 8-bis.

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti

ad agevolare la partecipazione del capitale privato ad iniziative di finanzia di progetto per la realizzazione e per la gestione di opere e di servizi di pubblica utilità.

2. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari permanenti, che deve essere espresso entro quaranta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorso inutilmente tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede a:

- a) adeguare gli istituti giuridici esistenti idonei a realizzare la finanzia di progetto;
- b) definire specifiche procedure concorsuali;
- c) prevedere norme specifiche in materia di:
  - 1) controversie tra privati e pubbliche amministrazioni;
  - 2) semplificazione, accelerazione e certezza dei procedimenti amministrativi;
  - 3) certezza e stabilità dei contratti tra privati e pubbliche amministrazioni;
  - 4) criteri di determinazione delle tariffe di pubblica utilità;
  - 5) contratti, garanzie, subentri e cessioni dei diritti relativi al progetto;
  - 6) disposizioni fiscali per contenere il livello delle tariffe”».

#### 8.0.4

VEDOVATO

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

1. All'articolo 17 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti, dopo il comma 2, i seguenti:

“2-bis. Qualora detti uffici non siano costituiti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detti compiti vengono svolti dall'ufficio tecnico della Provincia.

2-ter. Gli uffici previsti dai commi 2 e 2-bis possono avvalersi del personale tecnico degli enti consorziati ovvero di quelli titolari delle opere da realizzare.

2-quater. Sono abrogate tutte le disposizioni che disciplinano la figura del coordinatore unico.

2-quinquies. Qualora gli enti locali e gli enti pubblici di livello subprovinciale o provinciale non provvedano, entro 90 giorni dall'approvazione del programma di cui all'articolo 14 o dalla messa a disposizione del finanziamento, alla nomina del responsabile del procedimento per la realizzazione di un'opera pubblica ivi inclusa e finanziata, vi provvede la Provincia; qualora questa non provveda nei successivi 60 giorni, detta nomina è effettuata dalla Regione.

2-*sexies*. Quando l'inadempimento di cui al comma precedente riguardi opere di competenza della Provincia, la nomina predetta spetta alla Regione; la nomina stessa è attribuita al Ministero dei lavori pubblici, se inadempienti risultino enti pubblici di livello nazionale o interregionale.

2-*septies*. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dai commi precedenti, gli enti interessati debbono trasmettere alle Amministrazioni cui detti poteri sono attribuiti i programmi non appena approvati nonché la comunicazione della disponibilità dei finanziamenti non appena ottenuta”.

2. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge n. 109 del 1994 sono soppresse le parole “pubblici o”.

3. All'articolo 27 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto il seguente comma:

“3. La consegna dei lavori prevista dall'articolo 338 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, non può essere affettuata se non sia presente il responsabile del procedimento”».

**8.0.5**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo sostituito dall'articolo 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole “qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani” sono soppresse, allo stesso comma sono aggiunte le seguenti parole “in proporzione alla parte avuta e alla responsabilità assunta da ciascuno nella redazione dei progetti delle opere o dei piani”».

**8.0.6**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MERCLEDÌ 1° OTTOBRE 1997

**117ª seduta***Presidenza del Presidente*  
SCIVOLETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Borroni.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2757) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA**

**(2655) Disposizioni interpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 settembre scorso.

Il relatore PIATTI, in sede di replica, si richiama all'ampia esposizione svolta ieri dal ministro Pinto, sottolineando che nel dibattito sono state approfondite molte questioni di grande rilievo. Con riferimento all'articolo 1, ribadisce che si rinviengono nella relazione tecnica allegata le esplicitazioni dettagliate necessarie a chiarire il quadro finanziario, pur ritenendo che meritino estrema attenzione le precise osservazioni svolte dal senatore Cusimano in merito al bilancio dell'AIMA. Ritieni comunque di dover ribadire la propria contrarietà a una logica basata sui «due tempi» scindendo le soluzioni per l'emergenza dai provvedimenti di riforma: in tal senso riconferma l'invito al Governo a procedere in tempi brevi al riordino dell'AIMA, utilizzando il lavoro di approfondimento svolto dalla Commissione e richiamando l'attenzione sui rilievi mossi dalla Commissione della Unione europea. Alla luce dei chiarimenti formulati ieri dal Ministro, osserva che le norme interpretative di cui all'articolo 2 non configurano quindi una sanatoria per i casi di di-

screzionale utilizzo di fondi al di fuori di indicazioni provenienti dalla Comunità o dal CIPE. Quanto poi all'articolo 3, ritiene che alla preoccupazione espressa dal senatore Bucci abbia fornito ieri risposta il ministro Pinto.

Il relatore Piatti dichiara che le questioni di maggior rilievo investono il problema della proroga e del superprelievo implicate dall'articolo 5; al riguardo ribadisce l'esigenza di valutare se la proroga già prevista sia adeguata a consentire gli indispensabili accertamenti, sottolineando che – ove si configuri l'esigenza di un ulteriore spostamento del termine – non può essere elusa la questione centrale delle somme trattenu- te agli allevatori da parte degli acquirenti, tanto più in quanto sussistono evidenti disparità di trattamento, tenuto conto che in alcuni casi tali somme sono già state restituite. Nel rilevare che sulla questione del recupero delle somme sono state espresse, in Commissione, opinioni concordi, auspica una possibile convergenza al riguardo e ricorda che si pongono due ipotesi: la restituzione preliminare delle somme e la successiva compensazione, oppure la compensazione da effettuare sui dati certi (azzerando le quantità di latte prodotte illegalmente nei casi accertati dalla «Commissione Lecca») e successivamente la compensazione. Nell'osservare che entrambi i percorsi presentano aspetti pro e contro, invita ad una riflessione, pur ritenendo maggiormente percorribile la prima ipotesi. Osserva altresì che, dopo tredici anni, la vera sconfitta sarebbe se non si riuscisse a pervenire finalmente a dati produttivi certi. Quanto alle ipotesi, che sono state ventilate, di una sanatoria (i cui termini è ancora prematuro affrontare), ribadisce l'esigenza di completare i lavori della «Commissione Lecca», accertando le responsabilità e chiarendo in modo incontrovertibile il dato produttivo, anche ai fini della riforma della legge n. 468 del 1992. In merito poi all'ordine del giorno n. 1, di cui è primo firmatario il senatore Bianco, osserva che vi sono disposizioni vigenti che già tutelano il diritto all'informazione dei parlamentari; alla luce poi delle affermazioni rese ieri dal ministro Pinto, invita i presentatori a ritirare tale ordine del giorno.

Il presidente SCIVOLETTO ringrazia i senatori intervenuti e in particolare il relatore che ha esplicitato le ipotesi emendative in particolare con riferimento all'articolo 5, che affronta una questione centrale per il mondo agricolo, ricordando che domani, alle ore 12, scade il termine per la presentazione degli emendamenti all'A.S. 2757.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(811) RUSSO SPENA e CARCARINO.** – *Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(1083) *TAPPARO ed altri. – Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(1450) *ASCIUTTI e BALDINI. – Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(1631) *MONTELEONE ed altri. – Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 25 settembre scorso.

Il PRESIDENTE informa che sono stati acquisiti agli atti della Commissione lo statuto e il disciplinare dell'ETLI.

Il senatore MONTELEONE ringrazia preliminarmente il presidente Scivoletto e tutti i componenti della 9ª Commissione per la decisione di avere inserito all'ordine del giorno i disegni di legge in titolo, che, come anche affermato dal senatore Tapparo, affrontano l'obiettivo di salvaguardare il Lupo italiano, che costituisce un esemplare unico dal punto di vista delle caratteristiche morfologiche e comportamentali, oltre che attitudinali. Ribadisce al riguardo l'esigenza di definire strumenti di protezione validi che isolino dai circuiti commerciali, giacchè ipotesi di commercializzazione di tali esemplari potrebbero ridurre o impoverire il dato genetico.

Si sofferma infine sulle ipotesi di finanziamento, ribadendo che si configurano le ipotesi di assegnare una quota di finanziamento fisso oppure variabile (in funzione incentivante). Ricorda infine che potrebbe essere valutata l'opportunità di istituire una fondazione per la tutela di questa razza.

Il senatore MURINEDDU, intervenendo per un chiarimento dell'intervento svolto nella precedente seduta, ribadisce che, come per altri esemplari animali, l'esistenza dei *pedigree* permette di verificare la purezza delle razze di allevamento, ipotesi questa che consentirebbe la commercializzazione del lupo unitamente alla difesa della nuova razza canina, il tutto senza ricorrere a finanziamenti da parte dello Stato. Conviene sulla opportunità di approfondire l'ipotesi della fondazione.

Il senatore MONTELEONE chiarisce che il lupo italiano è frutto di una mutazione genetica, non controllabile con lo strumento del *pedigree* cui ha fatto riferimento il senatore Murineddu, ribadendo l'esigenza di garantire il controllo genetico degli esemplari di lupo italiano.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MERCLEDÌ 1° OTTOBRE 1997

**157ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Gasparrini.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1819) BIANCO ed altri: Nuove norme in materia di lavoro agricolo occasionale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 30 settembre 1997.

Il senatore BIANCO osserva come nella seduta di ieri, alla stregua di quanto emerge dal resoconto, vi sia stato qualche fraintendimento circa l'impostazione del disegno di legge da lui presentato.

In particolare, non appaiono condivisibili i rilievi espressi dal senatore MANZI circa la presenza nell'articolato di incongruenze ed imprecisioni. Così, ad esempio, le critiche che sono state formulate circa il comma 1 dell'articolo 2 sembrano più che altro il frutto di una interpretazione non corretta, dal momento che l'obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile non è posto a tutela dell'azienda, ma del prestatore d'opera.

Si augura comunque che nel prosieguo dell'esame vi sia un atteggiamento di maggiore apertura nei confronti di un testo che si ripromette di affrontare questioni da troppo tempo irrisolte. Si tratta infatti di evitare che si protragga una situazione per la quale moltissime aziende, per far fronte alle esigenze di lavorazioni eminentemente stagionali, sono indotte ad avvalersi di lavoratori «in nero» a causa della estrema macchinosità delle procedure previste.

D'altra parte, va ricordato che lo stesso Governo ha in più occasioni assunto un impegno di fronte all'Assemblea del Senato nel senso di una semplificazione degli adempimenti a carico delle aziende, com'è avvenuto l'11 dicembre 1996, in occasione della risposta del sottosegretario Gasparrini ad un'interpellanza della Lega Nord concernente ispezioni vessatorie dell'INPS nei vigneti del Veneto, e successivamente lo scorso 4 giugno, allorchè fu accolto dal Governo l'ordine del giorno 9/3468/11, volto a promuovere una soluzione a regime del problema del reclutamento di personale occasionale.

In conclusione, dopo aver ribadito l'indifferibilità di un intervento normativo diretto ad aumentare il grado di flessibilità del mercato del lavoro nel settore agricolo, auspica che il confronto sul provvedimento in titolo prosegua in modo proficuo e costruttivo.

Il senatore Michele DE LUCA rileva come in molti casi il carattere dell'occasionalità della prestazione ricorra nel settore agricolo anche nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato. Al fine di evitare possibili tentativi di eludere le garanzie inerenti al riconoscimento della fattispecie del lavoro subordinato, sarebbe essenziale individuare comunque una linea di demarcazione affidabile tale da rendere la nuova disciplina proposta dai presentatori del disegno di legge in titolo applicabile soltanto ove non vi siano profili riconducibili al rapporto di lavoro dipendente. Se tale criterio fosse stabilito in modo inequivoco, la nuova normativa potrebbe rappresentare un elemento di garanzia in più, e quindi andrebbe considerata in senso positivo la possibilità della sua approvazione.

In conclusione, nel ricordare come sia in corso d'esame, al momento, un disegno di legge sui lavori atipici, e sia stata preannunziata un'iniziativa del Governo sul medesimo oggetto, sottolinea l'opportunità di attenersi ad un approccio unitario nel riordino della complessiva materia.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(770) SMURAGLIA: Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente i lavoratori addetti ai videoterminali**

(Discussione e approvazione con il seguente titolo: «Modifiche agli articoli 51, 55 e 58 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente i lavoratori addetti ai videoterminali»)

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge in titolo, già assegnato all'11ª Commissione in sede referente, è stato successivamente assegnato alla stessa in sede deliberante.

Propone quindi di considerare acquisiti gli atti compiuti dalla Commissione in occasione del precedente esame in sede referente e di adottare come testo base quello a suo tempo messo a punto per l'esame dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

Il senatore MONTAGNINO, relatore, segnala la necessità di un intervento di coordinamento sul titolo del provvedimento, dal momento che il testo licenziato dopo l'esame in sede referente, testè assunto come testo base, tende a modificare, in aggiunta all'articolo 51, anche gli articoli 55 e 58 del decreto legislativo n.626 del 1994.

Formula quindi una proposta di coordinamento in tal senso.

Il sottosegretario GASPARRINI si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento.

Senza discussione, sono approvati gli articoli 1, 2, 3 e 4 del disegno di legge, la proposta di coordinamento del relatore e il disegno di legge nel suo complesso.

**(215) MANZI ed altri: Riapertura del temine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali**

(Seguito della discussione e approvazione)

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella seduta del 16 settembre la Commissione ha deliberato di dare per acquisita la discussione generale già svoltasi in sede referente, avverte che nella giornata di ieri la Commissione bilancio ha espresso un parere di nulla osta sulla riformulazione dell'emendamento 2.1, in un nuovo testo che accoglie la condizione posta dalla stessa Commissione bilancio nel precedente parere espresso il 21 luglio.

Avverte pertanto che si passerà alla votazione degli articoli.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento presentato all'articolo 2, e interamente sostitutivo di esso.

Dopo che il relatore MANFROI ha espresso parere favorevole al nuovo testo dell'emendamento 2.1, la sottosegretaria GASPARRINI dichiara di rimettersi alla Commissione, pur rilevando che, per quel che concerne il bilancio triennale 1997-1999, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro risulta, per l'esercizio finanziario in corso, quasi completamente utilizzato. La copertura finanziaria mediante ricorso al Fondo per l'occupazione, per gli anni 2000 e seguenti, inoltre, appare incoerente con le finalità del Fondo medesimo.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1 (nuovo testo), interamente sostitutivo dell'articolo 2, è approvato.

Nel dichiarare il suo voto favorevole al disegno di legge in titolo, il senatore MANZI esprime un vivo compiacimento per la positiva conclusione di un *iter* assai difficile.

Viene quindi posto ai voti e approvato il disegno di legge nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**TESTO ACCOLTO IN SEDE REFERENTE  
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 770**

Art. 1.

1. Nell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54».

Art. 2.

Il comma 3 dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dai seguenti:

«3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16.

3-*bis*. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

3-*ter*. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedano una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi».

Art. 3.

1. Il comma 4 dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:

«4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogni qualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzia la necessità».

Art. 4.

1. L'articolo 58 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Art. 58 - (*Adeguamento alle norme*). - 1. I posti di lavoro devono essere conformi alle prescrizioni minime dell'allegato VII.».

## **PROPOSTA DI COORDINAMENTO**

*Sostituire il Titolo con il seguente:*

«Modifiche agli articoli 51, 55 e 58 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente i lavoratori addetti a videoterminali».

**1**

IL RELATORE

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 215****Art. 2.**

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

**«Art. 2.**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per quanto attiene all'articolo 1, in lire 2 miliardi e 800 milioni per l'anno 1997, in lire 3 miliardi e 300 milioni per l'anno 1998 e in lire 3 miliardi e 800 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4,2 miliardi per l'anno 2000, in lire 5 miliardi per l'anno 2001, in lire 5,2 miliardi per gli anni 2002 e 2003 e in lire 5,1 miliardi per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**2.1**

PELELLA, MANZI, GRUOSSO, PILONI, TAPPARO, DE LUCA  
Michele, BATTAFARANO

**IGIENE E SANITÀ (12ª)**

MERCLEDÌ 1° OTTOBRE 1997

**112ª Seduta***Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**IN SEDE DELIBERANTE****(2586) Disposizioni in materia di professioni sanitarie**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 23 settembre scorso.

Il presidente CARELLA ricorda che nella precedente seduta si era conclusa la discussione generale ed erano state svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Si passa quindi all'esame degli articoli e degli emendamenti.

Il relatore DI ORIO illustra i seguenti ordini del giorno:

«La Commissione igiene e sanità del Senato,

nell'esaminare il dato sulle iscrizioni al primo anno di corso dei diplomi universitari dell'area sanitaria, constata che a fronte di un saldo positivo tra domande di iscrizione e posti messi a concorso degli altri diplomi, quello per infermiere fa emergere un divario tra posti e domande, invertendo la tendenza consolidatasi negli ultimi anni.

È un chiaro segnale del ripresentarsi del fenomeno, già manifestatosi negli anni ottanta della questione infermieristica e della conseguente disaffezione delle giovani generazioni dal scegliere questa professione.

La pur importante ed irreversibile scelta della formazione universitaria da sola non basta in quanto emerge il contrasto tra:

l'autonomia e la valorizzazione professionale, prevista dal decreto ministeriale istitutivo del nuovo profilo di infermiere, e la realtà quotidiana dell'organizzazione del lavoro in sanità, caratterizzata dal perdurare sostanziale della condizione di ancillarità alla professione medica;

la continua responsabilizzazione dei quadri intermedi infermieristici laddove sono stati realizzati i servizi infermieristici e l'assenza di propria dirigenza infermieristica in una realtà caratterizzata da una presenza di 120.000 dirigenti su 600.000 addetti;

la non diffusione della figura professionale dell'operatore tecnico addetto all'assistenza che avrebbe dovuto affiancare l'infermiere dalle incombenze domestico-alberghiere che continuano ad essere la prevalenza dell'impegno lavorativo;

l'incertezza negli sbocchi occupazionali, la lentezza delle operazioni concorsuali, la non definizione degli organici delle aziende sanitarie e l'emergere di scelte contrattuali che non privilegiano più la condizione infermieristica rispetto alle altre professioni sanitarie;

il perdurare di un anacronistico mansionario, la lentezza nell'attuare la formazione complementare e l'assenza di carriere «orizzontali» nel profilo contrattuale;

il mancato affermarsi del sapere e dei metodi della professione infermieristica nella quotidianità dell'organizzazione del lavoro sanitario (quali cartella infermieristica, assistenza personalizzata, *nursing*).

Per invertire il riaffiorarsi di questa tendenza la Commissione impegna il Ministro della sanità ad organizzare, insieme ai Ministri dell'università e della funzione pubblica e agli Assessori regionali alla sanità, una Conferenza nazionale sullo stato di attuazione dei servizi infermieristici nelle aziende sanitarie che individui tutte le soluzioni amministrative e legislative per avviare a soluzione:

il superamento definitivo della condizione di subalternità della professione infermieristica;

la realizzazione di una propria dirigenza infermieristica nel quadro dell'aziendalizzazione in sanità;

la diffusione generalizzata delle più avanzate metodiche di assistenza infermieristica nel contesto dell'incentivazione della ricerca infermieristica».

0.2586.1.12<sup>a</sup>

«La Commissione Igiene e Sanità del Senato

considerato che il settore audioprotesico, nel quale sono già impiegati 7.000 addetti, ha dichiarato che il fabbisogno sino al 2000 di tecnici in possesso del diploma universitario di audioprotesista, è così articolato: n. 124 tecnici per l'anno 1997; n. 208 tecnici per l'anno 1998; n. 276 tecnici per l'anno 1999; n. 250 tecnici per l'anno 2000, per un totale di 1.158 tecnici universitari nei prossimi 4 anni;

visto che invece per quest'anno sono stati messi a bando dall'università 147 posti a fronte di una richiesta dell'associazione di categoria di 324 posti e che risultano presentate solo 89 domande;

considerato che questo settore è un reale spazio di occupazione qualificata e considerato che dei 1.700 tecnici audioprotesisti in servizio è in possesso del diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali solo il 7 per cento;

considerato, altresì che l'associazione nazionale audioprotesisti (ANAP) in accordo con l'associazione che raggruppa le aziende del settore distributivo (ANA) ha da tempo avviato corsi di formazione e riqualificazione per audioprotesisti, nonchè sistematici corsi di aggiornamento professionali;

visto che il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992 permette che la formazione del personale tecnico-sanitario possa avvenire anche in istituzioni private accreditate;

ritenuto che bisogna dare risposte credibili a questa situazione, in grado di realizzare concretamente occupazione in questo settore:

impegna

il Governo e le Regioni, nonchè per le loro competenze le università, ad attivare tutte le soluzioni possibili per risolvere tale stato di cose ed in particolare a:

rivedere l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di audioprotesista concentrando la formazione in una biennalità;

individuare nell'ANA di concerto con l'ANAP la sede di istituzione privata accreditata nella quale far svolgere corsi di diploma universitario di audioprotesista dopo aver stipulato il relativo protocollo d'intesa con Regioni ed università;

rivedere il fabbisogno formativo di tale profilo professionale in modo che sia più adeguato alle esigenze del mercato del lavoro;

individuare nell'attuale legislazione tutte le soluzioni per incentivare, anche economicamente tramite contratti di formazione lavoro con l'ANA, i giovani a scegliere questa professione».

0.2586.2.12<sup>a</sup>

Il senatore TOMASSINI, a nome del gruppo di Forza Italia, concorda con entrambi gli ordini del giorno: tuttavia sarebbe preferibile modificare l'espressione «superamento definitivo della condizione di subalternità» riferita alla professione medica, con una espressione di carattere positivo.

Il relatore DI ORIO concorda con la modifica testè proposta all'ordine del giorno n. 1 e, poichè il sottosegretario Bettoni Brandani accoglie entrambi gli ordini del giorno, non insiste per la votazione dei medesimi.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

Il relatore DI ORIO rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.1.

La senatrice Carla CASTELLANI illustra gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, finalizzata a una formulazione più chiara del testo.

Dopo che il senatore TOMASSINI ha ritirato l'emendamento 1.6, il senatore MIGNONE rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.7.

L'emendamento 1.8 è dichiarato decaduto.

Il relatore DI ORIO esprime parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.7. Sull'emendamento 1.2 osserva che il testo è già compreso nell'emendamento 1.1 da lui presentato.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 e parere contrario sull'emendamento 1.7. Invita poi i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 altrimenti il parere è contrario.

Posto in votazione, la Commissione accoglie l'emendamento 1.1 e respinge l'emendamento 1.3 riferito al testo risultante dall'emendamento 1.1, restando preclusi gli emendamenti 1.2, 1.4 e 1.5.

Il senatore MIGNONE ritira l'emendamento 1.7.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 come modificato, e con una successiva votazione approva altresì il successivo articolo 2 al quale non sono stati proposti emendamenti.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Dopo che il senatore MANARA ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 3.1, il senatore TOMASSINI illustra congiuntamente gli emendamenti 3.2, 3.3., 3.5 e 3.6 finalizzati a ripristinare una maggiore severità nel sistema sanzionatorio e a rafforzare l'autonomia degli ordini professionali.

Dopo che la senatrice Carla CASTELLANI ha illustrato l'emendamento 3.4 il senatore LAVAGNINI rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.7.

Dopo aver rinunciato ad illustrare l'emendamento 3.8, il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.6. Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 3.5 e 3.7.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI aderisce al parere espresso dal relatore, salvo che per l'emendamento 3.5, sul quale il parere contrario è motivato dal fatto che il comma 2 dell'articolo 3 costituisce l'elemento necessario per la riorganizzazione e il riequilibrio del sistema sanzionatorio.

Il relatore DI ORIO, aderendo alle osservazioni del sottosegretario Bettoni Brandani in merito all'emendamento 3.5, modifica il giudizio precedentemente espresso e pertanto il parere sull'emendamento 3.5 è contrario.

Con successive separate votazione sono quindi rispettivamente respinti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6.

Posto in votazione, la Commissione accoglie l'emendamento 3.7, restando assorbito l'emendamento 3.8 di identico testo.

La Commissione approva quindi l'articolo 3 come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Dopo che il senatore MANARA ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 4.1 il senatore TOMASSINI illustra congiuntamente gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.7, 4.10 e 4.11, diretti ad una più rigorosa formulazione dell'articolato, con particolare riferimento al riparto delle competenze fra il Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica da una parte e dall'altra con riferimento alle norme relative all'accesso alla formazione ed i relativi controlli.

Il relatore DI ORIO illustrando l'emendamento 4.4 ne propone una modifica diretta a sostituire la parola «complementare» con la seguente «post-base», osservando che la locuzione «formazione complementare» non è più attuale. Dà poi per illustrato l'emendamento 4.13.

Dopo che il senatore LAVAGNINI ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 4.5, la senatrice Carla CASTELLANI illustra gli emendamenti 4.6, 4.8 che riconosce priorità alla competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di formazione professionale, 4.9, 4.12 e 4.14, quest'ultimo inteso a salvaguardare la funzione di controllo politico del Parlamento.

Il senatore MIGNONE rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.16, modificandolo nel senso di sostituire la parola «complementare» con «post-base», sulla base dell'osservazione del relatore.

Il relatore DI ORIO esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1,4.2, 4.3, 4.8, 4.11, 4.12 e 4.5. Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.14 e 4.16.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI invita il senatore Tomassini a ritirare gli emendamenti 4.2 e 4.3 osservando che l'emendamento 4.4 del relatore consente un'equilibrata riformulazione del comma 1.. Si associa quindi al parere espresso dal relatore.

L'emendamento 4.1 posto in votazione è respinto dalla Commissione.

Il senatore TOMASSINI ritira gli emendamenti 4.2 e 4.3.

L'emendamento 4.4 viene quindi posto in votazione con la modifica testè suggerita dal relatore e quindi accolto dalla Commissione nel nuovo testo. Sono quindi preclusi i successivi emendamenti 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8.

L'emendamento 4.11, di contenuto identico all'emendamento 4.12, posto ai voti, non è approvato.

Con separate votazione la Commissione accoglie poi l'emendamento 4.9, identico all'emendamento 4.10, gli emendamenti 4.13 e 4.14 nonchè l'emendamento 4.16 nel nuovo testo.

L'articolo 4 è quindi approvato nel testo modificato.

Il senatore CARCARINO dà per illustrato l'emendamento 4.0.1 che, con i pareri contrari del relatore e del Governo, non è accolto.

Non essendovi dichiarazioni di voto, il disegno di legge n. 2586 recante disposizioni in materia di professioni sanitarie è posto in votazione con le modifiche testè accolte e quindi approvato dalla Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(941) FUMAGALLI CARULLI ed altri.** – *Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo*

**(1152) TERRACINI.** – *Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo*

**(1432) AVOGADRO ed altri.** – *Riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo*

**(1700) MANIERI ed altri.** – *Riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo*

**(2658) BRUNI ed altri.** – *Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale*

(Esame del disegno di legge n. 2658, congiunzione con i disegni di legge nn. 941, 1152, 1432 e 1700. Rinvio del seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 941, 1152, 1432 e 1700)

Il relatore DI ORIO illustra il disegno di legge d'iniziativa del senatore Bruni, proponendone la congiunzione agli altri in corso d'esame in materia di midollo osseo, data la stretta attinenza delle tematiche ivi trattate.

La commissione conviene di congiungere l'esame del disegno di legge n. 2658 ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2586****Art. 1.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. La denominazione «professione sanitaria ausiliaria» nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonchè in ogni altra disposizione di legge è sostituita dalla denominazione «professione sanitaria». Con decreto del Ministero della sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono istituiti gli albi professionali per i profili individuati dal Ministro della Sanità ai sensi dell'articolo 6 comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni ed i relativi Ordini e Federazioni Nazionali degli Ordini, ai quali si applica il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni. Il predetto decreto ministeriale può prevedere, rispettando il criterio dell'affinità dei profili professionali e sentite le associazioni professionali interessate maggiormente rappresentative, la presenza di due o più albi professionali nello stesso Ordine e Federazione Nazionale degli Ordini. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Collegi provinciali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari visitatori e vigilatrici d'infanzia, nonchè i Collegi provinciali delle ostetriche ed i Collegi provinciali dei tecnici sanitari di radiologia medica assumono la denominazione, rispettivamente di Ordini provinciali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari, dei vigilatori e delle vigilatrici d'infanzia, di Ordini provinciali delle Ostetriche, di Ordini provinciali dei tecnici sanitari di radiologia medica. La denominazione delle relative Federazioni Nazionali è conseguentemente modificata.»

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui al presente articolo è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione complementare nonchè degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali».

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. A completamento del riordino avviato dal comma 3 del Decreto Legislativo 502/92, la denominazione «professione sanitaria ausiliaria» nel testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione «professione sanitaria».

**1.2**

BONATESTA, CASTELLANI Carla

*Sopprimere il secondo comma.*

**1.3**

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

*Al comma 2 dopo le parole: «n. 400» inserire le parole: «previo parere favorevole delle competenti Commissioni Parlamentari».*

**1.4**

CAMPUS, CASTELLANI Carla, Monteleone

*Al comma 2 sostituire le parole: «tenendo conto dei» con le altre: «in ottemperanza a quanto previsto dai».*

**1.5**

CAMPUS, CASTELLANI CARLA, MONTELEONE

*Al comma 2 dopo le parole: «tenendo conto dei relativi profili professionali» inserire le seguenti: «già previsti dalla vigente normativa».*

**1.6**

TOMASSINI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. In fase di prima istituzione dei nuovi albi e ordini professionali possono essere iscritti, a domanda, operatori in possesso di una formazione professionale in una disciplina, acquisita presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, e che abbiano svolto o svolgono un'attività retribuita nella medesima disciplina per un periodo di tempo non inferiore a due anni».

**1.7**

MIGNONE

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. In sede di prima istituzione di albi e collegi professionali possono essere ammessi, anche in deroga ai titoli di studio di cui all'articolo 4, i soggetti che dimostrano una continua, comprovata e retribuita attività nello specifico ambito professionale per un periodo pari ad almeno un triennio ed in possesso di attestazione di formazione professionale in Italia o all'estero presso enti pubblici o privati».

**1.8**

BESOSTRI, MURINEDDU

### **Art. 3.**

*Sopprimere l'articolo.*

**3.1**

MANARA

*Sopprimere l'articolo.*

**3.2**

TOMASSINI

*Al comma 1 sostituire le parole da: «sono assoggettati alle sanzioni» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da 1 anno a 2 anni».*

**3.3**

TOMASSINI

*Sopprimere il secondo comma.*

**3.4**

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

*Al comma 2 sostituire le parole da: «da sono sospesi dall'esercizio» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo da 6 mesi ad un anno».*

**3.5**

TOMASSINI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ogni ordine dei medici a livello provinciale stabilisce le norme per l'applicazione della legge sulla pubblicità sanitaria e le sanzioni previste per la non ottemperanza ai criteri regolamentari istituiti».

**3.6**

TOMASSINI

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 175, dopo le parole «sugli elenchi telefonici» sono aggiunte le parole «e sulla stampa quotidiana e periodica». Al comma 1 dell'articolo 4 della citata legge sono eliminate le parole «destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie».

**3.7**

ZILIO, LAVAGNINI

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, dopo le parole: «elenchi telefonici», sono aggiunte le parole: «e sulla stampa quotidiana e periodica». All'articolo 4, comma 1, della stessa legge, le parole: «destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie», sono eliminate.

**3.8**

IL RELATORE

#### **Art. 4.**

*Sopprimere l'articolo.*

**4.1**

MANARA

*Al comma 1 sostituire le parole «Con decreto del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» con le seguenti: «Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere del Ministro della sanità».*

**4.2**

TOMASSINI

*Al comma 1 dopo le parole «Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,» inserire le seguenti: «sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni».*

**4.3**

TOMASSINI

*Al comma 1 sostituire da: «il Ministro della sanità» fino alla fine del comma con: « I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio Sanitario Nazionale sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione complementare».*

4.4

IL RELATORE

*Al comma 1 sostituire le parole da: «dei titoli previsti» fino alla fine del comma, con le seguenti parole: «ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione complementare dei diplomi e degli attestati conseguiti in base alla precedente normativa che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio Sanitario Nazionale di cui al decreto del Ministro della Sanità del 30 gennaio 1982 n. 10 e del decreto del Ministro della Sanità del 26 gennaio 1988 n. 30».*

4.5

LAVAGNINI

*Al comma 1 dopo le parole «Unità Sanitarie Locali» inserire le seguenti parole: «di cui all'articolo 81 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, n. 10, e all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, n. 30».*

4.6

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

*Al comma 1 dopo le parole «Unità Sanitarie Locali» inserire le seguenti parole: «di cui all'articolo 81 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, n. 10, e all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, n. 30».*

4.7

TOMASSINI

*Al comma 2 sostituire le parole: « del Ministro della Sanità, d'intesa con il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica» con le parole: «del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della Sanità».*

4.8

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

*Al comma 2 dopo le parole «con riferimento» inserire le seguenti parole: «alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1979, n. 761 e».*

**4.9** CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

*Al comma 2 dopo le parole «con riferimento» inserire le seguenti parole: «alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1979, n. 761 e».*

**4.10** TOMASSINI

*Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «e dell'accesso alla formazione complementare».*

**4.11** TOMASSINI

*Al comma 2 sopprimere le parole: «e dell'accesso alla formazione complementare».*

**4.12** CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

*Sostituire il comma 3 con il seguente: «Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

**4.13** IL RELATORE

*Al comma 3 dopo le parole: «sono emanati» aggiungere le parole: «previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari».*

**4.14** CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:*

*«3-bis. In sede di prima applicazione il decreto, di cui al comma precedente, determina i requisiti per la valutazione dei titoli o attestati di formazione rilasciati in Italia o all'estero da enti pubblici o privati ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione complementare per i profili professionali di nuova istituzione con i decreti emersi ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 settembre 1992 n. 502. Ai diplomi universitari abilitati si applicano le disposizioni, per i corsi di laurea che prevedono il rilascio del diploma di laurea per chiara forma».*

**4.15** BESOSTRI, MURINEDDU

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:*

«3-bis. In fase di prima applicazione i decreti, di cui al comma 3, stabiliscono i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione complementare per i profili professionali di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 502».

**4.16**

MIGNONE

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni transitorie)*

1. In sede di prima istituzione degli albi e collegi professionali di cui all'articolo 1, costituisce titolo di ammissione, anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 4, la continua, comprovata e retribuita attività nello specifico ambito professionale per un periodo pari ad almeno un triennio corredata da attestazione di formazione professionale in Italia o all'estero, presso enti pubblici o privati.

2. Hanno diritto all'iscrizione ai relativi albi gli allievi delle scuole pubbliche e private dei corsi di psicomotricità frequentanti nel 1996/97 il secondo anno di corso e nel 1997/98 il terzo anno di corso.

3. In sede di prima applicazione, il decreto di cui all'articolo 4, determina i requisiti per la valutazione dei titoli o attestati di formazione rilasciati in Italia o all'estero da enti pubblici o privati ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione complementare per i profili professionali istituiti con i decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 502».

**4.0.1**

SALVATO, CARCARINO

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

MERCLEDÌ 1° OTTOBRE 1997

50ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
BEDIN

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2692) Deputato SCOCA ed altri. – Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Sul disegno di legge in titolo riferisce alla Giunta il presidente relatore BEDIN il quale rileva come nel corso della sua discussione in prima Commissione sia stata sollevata la questione della individuazione delle disposizioni comunitarie eventualmente applicabili all'esposizione della bandiera dell'Unione europea. Illustrando le disposizioni del provvedimento – che prevede che la bandiera dell'Unione europea sia esposta insieme alla bandiera della Repubblica italiana dagli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque nella sede del Governo allorchè il Consiglio dei ministri sia qui riunito, dai Ministeri, dai consigli regionali provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi, dagli uffici giudiziari, scuole e università statali – l'oratore premette l'inesistenza di norme comunitarie che vincolino gli Stati membri. Al riguardo è chiaramente indicativa la risposta fornita dal Presidente della Commissione europea, Santer, il 26 novembre 1996, all'interrogazione di un deputato europeo, in cui si sottolinea il contributo che un uso più generalizzato della bandiera europea potrebbe rendere nel ravvicinare la dimensione europea ai cittadini ma si chiarisce che l'utilizzo della bandiera europea negli Stati membri non riguarda il diritto comunitario. L'adozione dell'emblema europeo, avvenuta ufficialmente il 29 maggio 1986, era stata fortemente sollecitata dal Parlamento europeo fin dal 1983.

L'oratore rileva inoltre come, a seguito dell'introduzione ufficiale della bandiera europea nel 1986, il Parlamento europeo abbia proseguito nella propria azione di stimolo nella direzione di un suo utilizzo più rigoroso, esteso e regolamentato. In particolare, la risoluzione sulla bandiera europea, del 10 ottobre 1988, chiedeva alla Commissione di presentare una relazione sulle disposizioni prese dagli Stati membri per concedere alla bandiera europea una tutela giuridica e per far sì che fosse possibile issare la bandiera europea a fianco di quella nazionale alle frontiere esterne della Comunità europea. Essa chiedeva inoltre agli Stati membri di fare il maggior uso possibile della bandiera europea, adoprando affinchè venisse esposta a fianco di quella nazionale alle frontiere esterne, in occasione di cerimonie comunitarie e in occasione delle elezioni europee, durante le festività ufficiali, negli edifici di governo che avessero una certa attinenza con la Comunità europea oppure in cui risiedessero organi che si occupano di questioni comunitarie. Nella risoluzione si chiedeva anche di formalizzare l'esistenza della bandiera europea mediante un atto giuridico della Comunità al più tardi entro il dicembre 1988, richiesta che non risulta aver avuto seguito.

Il Presidente relatore, tenendo conto che il provvedimento in esame prevede un uso della bandiera dell'Unione europea in linea con le indicazioni espresse dal Parlamento europeo, propone di esprimere un parere favorevole osservando, tuttavia, che sarebbe opportuno richiamare l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di introdurre disposizioni concernenti l'esposizione della bandiera dell'Unione europea, unitamente a quella della Repubblica italiana, anche in corrispondenza delle frontiere.

La Giunta conferisce quindi mandato al Presidente relatore a redigere un parere nei termini esposti.

**(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo**

**(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo**

(Parere alla 1ª Commissione: esame congiunto e rinvio)

Sui provvedimenti in titolo riferisce congiuntamente il relatore TAPPARO il quale rileva come essi siano entrambi rivolti a fornire una normativa quadro aggiornata in materia di diritto di asilo, benchè il disegno di legge n. 2425, di iniziativa governativa, presentato più recentemente rispetto al disegno di legge n. 554, rechi un'impostazione che tiene conto anche dei più recenti sviluppi a livello comunitario e internazionale. A tale proposito si pone il problema di adeguare la normativa nazionale in materia di asilo alle indicazioni comunitarie e, in particolare, alle disposizioni previste dalla Convenzione di Dublino sulle modalità di determinazione dello Stato competente per l'esame delle domande di asilo, firmata il 15 giugno 1990 e ratificata dall'Italia nel 1993, nella prospettiva dell'entrata in vigore di tale Convenzione a seguito della ratifica da parte dell'Irlanda.

L'oratore illustra quindi come entrambi i provvedimenti rechino una disciplina articolata sul diritto di asilo, modificando la cosiddetta

«legge Martelli», decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, che dedicava alla materia un solo articolo. L'argomento è evidentemente connesso con la più generale normativa sull'immigrazione e la condizione dei cittadini extracomunitari e con le disposizioni internazionali e le indicazioni delle Nazioni Unite sui rifugiati che, tuttavia, non attengono direttamente la sfera di competenza della Giunta. Per quanto concerne l'Unione europea figurano come riferimenti, oltre alla citata convenzione di Dublino, le proposte formulate dalla Commissione europea in merito alle politiche di immigrazione in una comunicazione del 1994, le disposizioni degli Accordi di Schengen, destinate ad essere assorbite dall'Unione europea a seguito delle intese del Vertice di Amsterdam, le quali prevedono ulteriori disposizioni sul diritto di asilo quali la comunitarizzazione di alcuni aspetti attualmente disciplinati nell'ambito delle norme sulla cooperazione giudiziaria. Il provvedimento di iniziativa governativa, in particolare, reca disposizioni volte a semplificare le procedure per il riconoscimento dello status dei rifugiati e rafforzare le competenze della Commissione centrale chiamata ad esaminare le domande di asilo e prevede lo svolgimento di un pre-esame delle richieste di asilo presentate ai valichi di frontiera o alle questure, al fine di accelerare la valutazione sull'ammissibilità e la fondatezza delle stesse. Tale disegno di legge affronta anche il problema dei minori non accompagnati, che sta assumendo una crescente rilevanza e l'oratore ritiene che la semplificazione delle suddette procedure riduca anche il contenzioso nel settore. Tra le altre disposizioni maggiormente significative figurano la periodica revisione della lista dei rifugiati da parte della Commissione centrale e il coinvolgimento degli Enti locali nella gestione dell'assistenza in favore dei soggetti interessati.

In conclusione il relatore Tapparo sottolinea come i provvedimenti in titolo, senza escludere che si possano rendere necessari degli interventi di adeguamento al fine di dare concreta applicazione alla citata convenzione di Dublino, siano in linea con le indicazioni dell'Unione europea.

Il senatore BESOSTRI rileva il carattere ampio ed esauriente della relazione esposta dal relatore in merito ai profili di diritto comunitario e ritiene tuttavia che si possano configurare dei problemi, a proposito dei provvedimenti in esame, in relazione a talune norme del diritto internazionale e, in particolare, a quelle della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e ad altre indicazioni del Consiglio d'Europa. L'oratore rileva inoltre come il dibattito sui testi suddetti sia attualmente incardinato nella prima Commissione sulla soluzione di un complesso problema di interpretazione giuridica, derivante dall'esigenza di conciliare la recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione, del 12 dicembre 1996, che ha confermato che l'articolo 10, terzo comma, della Costituzione attribuisce allo straniero un vero e proprio diritto d'asilo, sul cui riconoscimento è competente a pronunciarsi il giudice ordinario, con la più generale disciplina dello *status* e dell'assistenza ai rifugiati, che attiene profili propri del diritto amministrativo.

Il presidente BEDIN chiede chiarimenti sugli organismi previsti dalla stessa Convenzione di Dublino per dare seguito alle sue disposizioni.

Il relatore TAPPARO, rilevando che la Convenzione di Dublino prevede l'istituzione di un Comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri preposta all'adozione di misure applicative della Convenzione stessa, analogamente a quanto previsto nell'ambito degli accordi di Schengen, sottolinea le raccomandazioni espresse dalle istituzioni comunitarie sull'esigenza di promuovere una maggiore omogeneità tra le disposizioni sul diritto di asilo dei vari Stati membri. Con riferimento alle osservazioni del senatore Besostri l'oratore sottolinea l'impossibilità di prescindere da considerazioni politiche in relazione alla valutazione di situazioni internazionali per cui si configuri la necessità di attribuire lo status di rifugiati a cittadini extracomunitari. È chiaro tuttavia che ci si trova di fronte ad un processo dinamico che potrà richiedere degli interventi di adeguamento.

Il senatore BETTAMIO esprime la propria perplessità sulla corrispondenza tra i provvedimenti in esame e le intenzioni espresse dai presentatori in relazione alla semplificazione delle procedure per il riconoscimento del diritto di asilo. Se da un lato, infatti, è vero che il diritto di asilo viene definito con maggiore precisione e si prevede altresì una migliore tutela delle persone interessate, la stessa complessa composizione della Commissione centrale non sembra costituire un elemento di semplificazione e accelerazione degli aspetti procedurali. Al riguardo si deve tener conto che la già lunga procedura di istruzione delle domande di asilo, dal momento in cui un gruppo di cittadini stranieri si presenta alle frontiere fino all'eventualità di accedere a strumenti di ricorso ove le richieste non vengano accolte, non possa che essere ulteriormente complicata dai problemi giuridici esposti dal senatore Besostri e dalla previsione dell'intervento nel procedimento di un rappresentante delle Nazioni Unite.

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede chiarimenti sulle procedure in vigore presso gli altri Stati membri dell'Unione europea.

Il relatore TAPPARO rileva come talune delle problematiche espresse dal senatore Bettamio possano essere risolte nell'ambito della più generale legislazione sull'immigrazione e la condizione dei cittadini extracomunitari, materia su cui è in corso l'esame di specifici provvedimenti presso l'altro ramo del Parlamento. Al riguardo, benchè sia auspicabile l'adozione di norme che disciplinino i diversi profili dei vari settori in un quadro unitario, non si può escludere l'approvazione di provvedimenti specifici. L'oratore ritiene tuttavia che alcuni aspetti connessi allo snellimento delle procedure di valutazione del diritto di asilo siano già significativamente affrontati prevedendo a tale scopo una procedura di pre-esame.

Su richiesta del senatore BETTAMIO la Giunta conviene quindi su un rinvio dell'esame, onde raccogliere elementi di informazione sulle procedure di valutazione delle richieste di asilo poste in atto da altri Stati membri dell'Unione europea.

**(686) BISCARDI ed altri. – Norme sugli scambi educativi internazionali**

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 7ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio. Il relatore NAVA ricorda come nel precedente dibattito siano emerse talune osservazioni che attengono profili di merito del provvedimento in titolo il quale, tuttavia, non presenta problemi di compatibilità con il diritto comunitario e propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

Il senatore BETTAMIO ribadisce la propria opposizione nei confronti del disegno di legge in titolo non ritenendo utili nuove disposizioni legislative in una materia che risulta già ampiamente disciplinata da una serie di provvedimenti amministrativi e da programmi comunitari che sono già direttamente applicabili.

Il senatore VERTONE GRIMALDI si associa alle considerazioni del senatore Bettamio.

Il relatore NAVA precisa che uno degli aspetti salienti del provvedimento è costituito dall'esigenza di riconoscere i servizi prestati dai docenti in occasione di scambi internazionali.

Il presidente BEDIN ricorda come nel dibattito che si è svolto lo scorso luglio siano emerse delle perplessità non in ordine all'importanza agli scambi internazionali ma sulla reale esigenza di disciplinare con una nuova legge la materia.

Il senatore MANZI sottolinea i benefici – constatati anche in qualità di amministratore comunale – derivanti dagli scambi scolastici internazionali che costituiscono delle occasioni quasi gratuite di collegamento tra amministrazioni locali europee e di approfondimento delle lingue straniere e di formazione educativa per i giovani e, in taluni casi, l'unica opportunità di conoscere altri paesi europei.

Il senatore BETTAMIO condivide le valutazioni del senatore Manzi sull'importanza degli scambi internazionali e precisa che le proprie perplessità attengono l'utilità del disegno di legge in titolo atteso che esso non riguarda aspetti finanziari ed incide su una materia che risulta già ampiamente disciplinata.

La senatrice SQUARCIALUPI sottolinea l'esigenza di valutare l'opportunità di introdurre disposizioni applicabili ai profili assicurativi degli scambi educativi internazionali.

Il senatore TAPPARO rileva come le valutazioni sull'opportunità di modificare la disciplina vigente con un nuovo atto legislativo attengono essenzialmente al merito della questione, laddove la competenza della Giunta dovrebbe limitarsi alla verifica della compatibilità del testo che viene proposto con la normativa comunitaria.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ritiene che tra i compiti della Giunta rientri, oltre alla verifica del rispetto delle norme comunitarie, una più generale valutazione sulla compatibilità di un appesantimento della legislazione nazionale con le sfide poste dalla partecipazione all'Unione europea. Al riguardo l'oratore ribadisce la propria opposizione nei confronti del provvedimento in esame che, salvo la disciplina dei profili assicurativi menzionati dalla senatrice Squarcialupi, appare ingiustificato.

Il presidente BEDIN propone di esprimere un parere favorevole, per quanto di competenza della Giunta, osservando tuttavia che è necessario richiamare l'attenzione della 7<sup>a</sup> Commissione affinché valuti nel merito, in relazione alla disciplina vigente ed allo svolgimento dei programmi comunitari che interessano il settore, se sia necessario un ulteriore intervento normativo.

La Giunta, pertanto, accoglie la proposta del Presidente e conferisce mandato al relatore a redigere un parere nei termini emersi nel dibattito.

**(2078) BESOSTRI ed altri. – Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone**  
(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore MANZI illustra il provvedimento in titolo precisando come esso sia volto a conseguire condizioni di maggiore sicurezza in relazione al pericolo di incendio, con particolare riferimento ai luoghi in cui transitino o soggiornino gruppi di persone quali gli ospedali, le aziende sanitarie, altri centri socioassistenziali, i musei, i teatri, i locali cinematografici, i centri sportivi e le strutture e infrastrutture di trasporto. Al riguardo il provvedimento integra i decreti legislativi n. 626 del 1994 e n. 242 del 1996, che hanno recepito talune direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Tali decreti legislativi, infatti, presentano talune lacune in ordine appunto all'applicazione di misure antincendio al settore dei trasporti e ai materiali impiegati per la realizzazione dei locali ove si prestano attività lavorative o soggiornano e transitano persone per determinati periodi della giornata. Tali lacune, peraltro, non sono state colmate in sede di attuazione dei suddetti decreti legislativi, in quanto non sono stati emanati i decreti ministeriali sulle misure per la prevenzione degli incendi previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 626 del 1994, come risulta modificato dal decreto legislativo n. 242 del 1996. Il provvedimento in esame, pertanto, affronta una carenza oggettiva prevedendo tra l'altro che i materiali impiegati

nei locali di soggiorno e transito delle persone assicurino l'isolamento termico ed eliminino i rischi di incendio in conformità con le conoscenze acquisite grazie ai progressi tecnologici. La vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza contro gli incendi di cui al provvedimento in titolo viene assegnata alle aziende sanitarie locali competenti per territorio e, per quanto di competenza, ai vigili del fuoco. L'oratore non esclude, peraltro, che al riguardo si possa svolgere uno specifico confronto nella Commissione di merito, tenendo conto che in talune realtà locali, a seguito di gravi incidenti, sono stati assegnati compiti di coordinamento alle prefetture.

Il relatore sottolinea altresì la conformità del disegno di legge con la normativa comunitaria ed in particolare con i paragrafi 5 e 9 dell'allegato I della direttiva 89/654/CEE concernenti, rispettivamente, la lotta antincendio e le prescrizioni sui pavimenti, muri, soffitti e tetti dei locali di lavoro. Il provvedimento, inoltre, appare idoneo a sbloccare talune situazioni di incertezza in merito alla ripartizione delle competenze tra le varie Amministrazioni sorte a seguito di gravi incidenti, come nel caso del cinema Statuto a Torino. La materia, peraltro, dovrà essere ulteriormente approfondita nel merito anche ai fini di ricevere chiarimenti dal Governo sugli aspetti tecnici connessi al progresso delle conoscenze e di garantire una applicazione omogenea dei criteri di sicurezza su tutto il territorio nazionale.

Sottolineando l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento in titolo, l'oratore propone infine di esprimere un parere favorevole.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore a redigere un parere nei termini esposti.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le riforme costituzionali**

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1997

*Presidenza del Presidente*  
Massimo D'ALEMA

*La seduta inizia alle ore 11,55.*

*SEGUITO DELL'ESAME DEL PROGETTO DI LEGGE DI REVISIONE DELLA  
PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE*

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, fa presente che è necessario consentire alla senatrice Dentamaro, relatrice sul Parlamento e le fonti normative e sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, di redigere il testo degli articoli esaminati nella odierna riunione del Comitato ristretto, sulla base degli orientamenti emersi nell'ambito del Comitato medesimo. Avverte pertanto – e la Commissione consente – che i lavori della Commissione riprenderanno nella seduta già convocata per il pomeriggio di oggi.

*La seduta termina alle ore 12.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento**  
**della convenzione di applicazione**  
**dell'accordo di Schengen**

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1997

*Presidenza del Presidente*  
Fabio EVANGELISTI

*La seduta inizia alle ore 19,30.*

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*  
(A007 000, B26°, 0002°)

Il deputato Sandra FEI, pur consapevole della rilevanza dei punti all'ordine del giorno, ritiene che il Comitato non dovrebbe proseguire i suoi lavori, stante la delicata situazione che si è creata, con una possibile ed imminente crisi di Governo.

Il deputato Anna Maria DE LUCA ritiene che si dovrebbe procedere soltanto all'esame del secondo punto all'ordine del giorno.

Il deputato Rocco MAGGI ritiene che, se non vi sono obiezioni, si potrebbe procedere anche all'esame del secondo punto all'ordine del giorno.

Il senatore Patrizio PETRUCCI concorda con le osservazioni svolte dal deputato Maggi.

Il senatore Francesco MORO ritiene anch'egli che l'espressione del parere sul progetto di decisione in esame sia un atto indifferibile.

Il senatore Giampaolo BETTAMIO si unisce alle considerazioni del senatore Moro.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI ritiene che si possa allora passare al solo esame del primo punto all'ordine del giorno.

## PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

**Progetto di decisione relativo alla messa in applicazione della Convenzione di applicazione degli accordi di Schengen in Italia (esame ai sensi dell'articolo 18 della legge di ratifica 30 settembre 1993, n. 388)**

(Esame e conclusione. Parere favorevole con osservazioni)  
(R139 b 00, B26<sup>a</sup>, 0001°)

Il senatore Giampaolo BETTAMIO, *relatore*, osserva preliminarmente che il progetto di decisione in esame è stato irritualmente trasmesso dal Governo al Presidente del Comitato senza l'invio formale ai Presidenti delle Camere.

Rileva, poi, che il testo del progetto di decisione al punto 1) della parte dispositiva prevede che la Convenzione di Schengen venga messa in applicazione in Italia il prossimo 26 ottobre «nella misura in cui» siano effettivi il caricamento dei dati nel SIS e la soppressione dei controlli alle frontiere interne terrestri, marittime e aeroportuali.

Il testo esamina, inoltre, il problema dell'operatività del SIS ed a questo proposito constata, senza commentare, che le autorità italiane hanno comunicato l'apertura alla consultazione diretta; «presuppone» che entro il 26 ottobre i dati italiani saranno comunicati nel sistema e afferma – questa volta senza più indecisioni – che si applicano «pienamente all'Italia» le disposizioni in materia di «protezione dei dati di natura personale».

Non essendovi nel progetto di decisione, quanto al problema dei rapporti Italia-SIS, nessun elemento sospensivo, è da ritenere positiva e senza ostacoli l'applicazione della Convenzione per l'Italia per questa parte.

Quanto al controllo delle frontiere interne, nel settore degli aeroporti si introduce il concetto della «possibilità tecnica» dei controlli stessi. Sorgono due domande: chi stabilisce la possibilità o l'impossibilità tecnica dei controlli? E se fossero tecnicamente impossibili, la Convenzione entrerebbe egualmente in vigore?

Sull'abolizione dei controlli alle frontiere terrestri e marittime le condizioni sono chiare: si stabilisce un periodo di transizione, che va dal 26 ottobre 1997 al 31 marzo 1998 durante il quale gli Stati confinanti si impegnano ad abolire ogni forma di controllo interno.

Il deputato Sandra FEI osserva in particolare che la frase «negli aeroporti in cui ciò sia tecnicamente possibile», di cui al punto 2) della parte dispositiva, fa sorgere il dubbio che non tutti gli aeroporti sono effettivamente pronti.

Il senatore Francesco MORO ricorda che il ministro dell'interno Napolitano ha assicurato – nell'audizione svolta dinanzi al Comitato il 24 settembre scorso – che non vi sono problemi quanto all'eliminazione dei controlli alle frontiere aeroportuali: non si comprende, pertanto, la ragione per cui dovrebbe esserci al riguardo una formula dubitativa.

Il deputato Anna Maria DE LUCA concorda con l'osservazione del collega Moro.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI fa presente che il progetto di decisione in esame è il frutto di un confronto tra i Paesi di Schengen ed è stato portato avanti per fasi successive. Ciò potrebbe giustificare un'apparente discrasia tra quanto ivi contenuto e le dichiarazioni rese dal ministro Napolitano nell'audizione del 24 settembre scorso.

Il senatore Patrizio PETRUCCI concorda con le osservazioni del Presidente, ritenendo che la formulazione del secondo punto della parte dispositiva del progetto di decisione non debba ritenersi penalizzante, bensì solo cautelativa.

Il senatore Antonino CARUSO rileva anch'egli alcune divergenze tra il contenuto del punto 2) della parte dispositiva e le dichiarazioni rese dal ministro Napolitano, sottolineando inoltre come l'espressione «tale soppressione» non specifichi di quale soppressione si tratti in realtà e non assicuri che essa sia completa e definitiva. Sembra, pertanto, che il prossimo 26 ottobre sia garantito non un ingresso dell'Italia nello spazio Schengen, ma solo l'inizio di una fase di monitoraggio. Diventa, allora, opportuno, almeno sul piano politico, se non su quello tecnico, essere chiari.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI osserva che l'espressione «tale soppressione» si riferisce comunque ad un momento determinato ed il punto 2) della parte dispositiva è meglio esplicitato nel punto 4). Deve, pertanto, intendersi che il 26 ottobre segnerà l'inizio di una prima parziale applicazione degli accordi che si realizzerà compiutamente entro il marzo del 1988.

Il senatore Giampaolo BETTAMIO osserva che effettivamente il progetto di decisione in esame prevede un ingresso a tappe dell'Italia nello spazio Schengen.

Il deputato Rocco MAGGI concorda con le osservazioni del collega Bettamio, rilevando, tuttavia, che non vi sono al momento riscontri negativi che facciano pensare ad un mancato ingresso dell'Italia nello spazio di Schengen il prossimo 26 ottobre.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI, nel ricordare che la decisione formale circa la messa in applicazione della Convenzione sarà adottata dal Comitato esecutivo il prossimo 7 ottobre, sospende brevemente la seduta per consentire la relazione del relatore la stesura del parere.

*La seduta, sospesa alle ore 20,15, è ripresa alle ore 20,35.*

Il Presidente Fabio EVANGELISTI dà lettura della seguente proposta di parere:

«Il Comitato parlamentare per l'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, presa visione, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 30 settembre 1993,

n. 388, del progetto di decisione adottata dal Comitato esecutivo per l'applicazione della Convenzione di Schengen in Italia,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) le formalità previste dalla legge per la trasmissione del progetto di decisione del Comitato esecutivo non sono state adeguatamente rispettate;

b) che venga possibilmente abrogata la “la condizione sospensiva” di cui al punto 1) dello schema di decisione (dalle parole “nella misura in cui” alle parole “previsti ai punti 2) 2 3)”);

c) che venga chiarito il concetto sotteso a “possibilità tecnica” di cui al punto 2) (“negli aeroporti in cui ciò sia tecnicamente possibile”);

d) che vi sia un'armonizzazione e un più chiaro riferimento temporale alle varie fasi di applicazione della Convenzione per l'Italia».

Il deputato Sandra FEI, sentita la proposta di parere, dichiara le proprie perplessità sul modulo dei pareri favorevoli con osservazioni.

Tale modulo implica, da una parte una mancanza di serietà da parte del Parlamento, dall'altra, finisce per compromettere la posizione dell'Italia rispetto agli altri quattordici Stati Schengen.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI precisa che la proposta di parere non viene inviata agli altri Stati *partners*, presupponendo solamente un raccordo tra Parlamento e Governo.

Pone quindi in votazione la proposta di parere come sopra formulata.

Il Comitato approva.

*La seduta termina alle ore 20,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE****Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge  
23 dicembre 1996, n. 662**

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1997

*Presidenza del Presidente*  
Salvatore BIASCO

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

**Schema di decreto legislativo concernente l'abrogazione della tassa sui contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 162, lettera h) della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Relatore: Salvatore Biasco**

(Esame e rinvio)  
(R139 b 00, B14<sup>a</sup>, 0010<sup>o</sup>)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Il presidente Salvatore BIASCO, *relatore*, dopo aver rilevato che il provvedimento in esame ha carattere «minore» nell'ambito delle deleghe conferite al Governo, sottolinea che l'aspetto principale dello stesso consiste nella soppressione della tassa sui contratti in borsa che abbiano ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati. Tale soppressione deve ritenersi giustificata dall'insussistenza di analoga tassazione nei mercati dei paesi esteri, circostanza questa che determinava finora, stante il regime di libera circolazione dei capitali, il ricorso a operazioni di triangolazione per evitare il pagamento della tassa in Italia.

Il relatore osserva che il decreto, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1998 prevede, tra l'altro, l'esenzione della tassa anche relativamente ai *futures*.

Per quanto riguarda invece le transazioni effettuate fuori dai mercati regolamentati è prevista una tabella che contempla aliquote differenziate, comunque di modesta entità, in relazione a tre categorie di rapporti: transazioni tra privati, transazioni tra privati ed intermediari, transazioni tra soli intermediari.

Alcune perplessità suscita la scelta del Governo di prevedere l'esenzione della tassa anche con riferimento alle transazioni su titoli quotati in mercati regolamentati, ma effettuate fuori borsa da parte di in-

termediari, apparendo detta scelta in contrasto con l'esigenza di incentivare la negoziazione dei titoli all'interno della borsa.

Il relatore, riservandosi di inserire nella proposta di parere considerazioni od osservazioni riferite a quanto testè rilevato, esprime un giudizio di sostanziale apprezzamento per il provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente Salvatore BIASCO dichiara chiusa la discussione generale precisando che, come convenuto, depositerà la proposta di parere entro le ore 17 di venerdì 3 ottobre; il termine per gli emendamenti e le altre proposte di parere è per le ore 18 di martedì 7 ottobre, onde procedere alla votazione nella giornata successiva.

*La seduta termina alle ore 14,05.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1997

*Presidenza del Presidente*  
Vincenzo CERULLI IRELLI

*La seduta inizia alle ore 20,15.*

*PARERE SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo contenente prime modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in attuazione della delega di cui all'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59**

(R139 b 00, B31<sup>a</sup>, 0001°)

**Schema di decreto legislativo recante il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59**

(Rinvio dell'esame)

(R139 b 00, B40<sup>a</sup>, 0001°)

Ascoltati i rappresentanti dei gruppi presenti, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI decide di rinviare il seguito dell'esame dei decreti legislativi in titolo ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 20,30.*

# SOTTOCOMMISSIONI

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1997

43<sup>a</sup> Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

(2425) *Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo:* rinvio dell'emissione del parere;

(203) *SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo:* rinvio dell'emissione del parere;

(554) *BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo:* rinvio dell'emissione del parere;

(2692) *Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea,* approvato dalla Camera dei deputati in testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Zeller, Sbarbati e La Malfa; Bono ed altri: parere di nulla osta su testo e parere contrario su emendamenti;

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

(2488) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima Convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con Dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996:* rinvio dell'emissione del parere;

*alla 6ª Commissione:*

**(2524) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria:** rinvio dell'emissione del parere.

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1997

**28<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Uchielli, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(2729) Proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri:** parere favorevole condizionato.

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1997

#### **18<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Scivoletto, ha adottato le seguenti deliberazioni per il disegno di legge deferito:

*alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

**(1819) BIANCO ed altri.** – *Nuove norme in materia di lavoro agricolo occasionale:* parere favorevole con osservazioni.

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 1° OTTOBRE 1997

**20<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

**(770) SMURAGLIA.** – *Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente i lavoratori addetti ai videoterminali:* parere favorevole con osservazioni;

**(2389) SMURAGLIA.** – *Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche:* rimessione alla sede plenaria.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Giovedì 2 ottobre 1997, ore 14*

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,  
primo comma, della Costituzione*

Esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Michele Florino in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Monza.

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 2 ottobre 1997, ore 15*

*In sede consultiva*

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti (2791).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).

- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
  - BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- CORTIANA ed altri. - Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).
- III. Esame dei disegni di legge:
- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).
  - MARTELLI ed altri. - Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2083).
  - D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme in materia di decentramento comunale (2640).

*In sede deliberante*

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Modifiche alla legge 3 febbraio 1971, n. 147, concernente gli Archivi storici parlamentari (2721) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea (2692) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Zeller, Sbarbati e La Malfa; Bono ed altri*).
  - COSTA. - Norme per l'esposizione della bandiera della Repubblica sugli edifici pubblici e presso le sedi di uffici ed enti pubblici (1309).
  - CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA. - Norme per l'esposizione della bandiera nazionale tricolore, dei vessilli o gonfaloni regionali e della bandiera dell'Unione europea negli edifici scolastici o universitari (1536).
  - SPECCHIA. - Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica (1668-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dalla 7ª Commissione degli articoli da 1 a 7 e 10*).
  - SPECCHIA. - Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica (1796).

*In sede consultiva*

- I. Esame congiunto dei disegni di legge:
- MANIERI ed altri. - Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 (123).
  - DI ORIO ed altri. - Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (252).
  - MAZZUCA POGGIOLINI. - Disciplina della professione di odontoiatra (1145).
  - BETTAMIO ed altri. - Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409 e istituzione dell'ordine degli odontoiatri (2246).
  - Disciplina della professione di odontoiatra (2653) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri*).
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
  - CIRAMI ed altri. - Misure a favore di chi si dissocia dalla mafia (1166).
  - VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
  - LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Giovedì 2 ottobre 1997, ore 15*

*In sede referente*

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
  - CIRAMI ed altri. - Misure a favore di chi si dissocia dalla mafia (1166).

- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e scuola di specializzazione per le professioni legali (n. 129).

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù (2625) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace*).
- MANIERI ed altri. - Modifica alle norme penali per la tutela dei minori (113).
- MANCONI ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (1820).
- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori (1827).
- GRECO ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (2018).
- GASPERINI. - Norme penali sull'abuso dei minori (2098).
- e della petizione n. 165 ad essi attinente

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai (1800).
- DE LUCA Michele. - Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato (320).

- PREIONI. - Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare (401).
  - DIANA Lino e COVIELLO. - Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato (840).
  - Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (2724) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - ZECCHINO ed altri. - Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia (1920).
  - Deputati DETOMAS ed altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili (2666) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- 

## **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Giovedì 2 ottobre 1997, ore 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima Convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con Dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996 (2488).

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali con particolare riferimento al ruolo e alla presenza dell'Italia. Audizione del professor Giuseppe Arlacchi, direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per il controllo delle droghe.

---

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Giovedì 2 ottobre 1997, ore 9*

*In sede consultiva su atti del Governo*

- I. Esame ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento del seguente atto:
- Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, concernente «Approvazione del regolamento di disciplina militare» (n. 132).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schema del piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 1997 (n. 130).
  - Schema di decreto ministeriale con il quale è stato ripartito l'importo del contributo da assegnare agli Enti vigilati dalla Difesa (n. 131).
  - Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *d*) ed *h*) della legge 28 dicembre 1995, n. 549» (Ristrutturazione dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa) (n. 116).

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Giovedì 2 ottobre 1997, ore 9 e 15*

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria (2524).
-

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 2 ottobre 1997, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico (932).
- CURTO. - Interventi per il personale docente "accantonato" di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (365).
- VERALDI ed altri. - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione (950).
- BERGONZI ed altri. - Norme per il reclutamento dei docenti della scuola (1427).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente lo sviluppo e la programmazione del sistema universitario, nonché i comitati regionali di coordinamento (n. 153).
-

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

*Giovedì 2 ottobre 1997, ore 14,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici) (2288).
- e della petizione n. 138 ad esso attinente
- Interventi nel settore dei trasporti (2206).

*In sede consultiva su atti del Governo*

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento recante la disciplina del procedimento di concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto (n. 138).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Autorizzazione per la RAI a realizzare trasmissioni radiotelevisive tematiche in chiaro, via satellite (n. 156).

*Procedure informative*

Audizione del Ministro dei lavori pubblici in merito ai criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi relativi al Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio.

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Giovedì 2 ottobre 1997, ore 15*

*Procedure informative*

I. Interrogazioni.

II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulle modalità di erogazione dei fondi pensione a cittadini della ex Jugoslavia: seguito della discussione sullo svolgimento ulteriore dei lavori.

*In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SMURAGLIA - Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche (2389).
- BIANCO ed altri. - Nuove norme in materia di lavoro agricolo occasionale (1819).
- SMURAGLIA. - Norme di tutela dei lavori «atipici» (2049).

---

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Giovedì 2 ottobre 1997, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. - Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica (256).
- CURTO. - Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).

- DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- DI ORIO. - Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
- DEL TURCO ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
- SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
- CARELLA. - Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
- TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
- SERENA.- Modifiche ad decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
- LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- TOMASSINI ed altri. - Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2716).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo (941).
- TERRACINI. - Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo (1152).
- AVOGADRO ed altri. - Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo (1432).
- MANIERI ed altri. - Riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo (1700).
- BRUNI ed altri. - Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale (2658).

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo sviluppo di patologie ad eziologia ambientale e sulla tutela della salute pubblica nelle aree ad inquinamento ambientale diffuso. Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità.

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Giovedì 2 ottobre 1997, ore 14*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi (n. 142).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul sistema sanitario**

*Giovedì 2 ottobre 1997, ore 16,15*

- I. Relazione della delegazione incaricata dell'istruttoria della corrispondenza inviata alla Commissione.
- II. Seguito dell'illustrazione degli aspetti tematici e metodologici da parte dei gruppi di lavoro costituiti per le aree di indagine.
- III. Deliberazioni della Commissione sulle ipotesi di lavoro proposte dalle delegazioni e dai gruppi di lavoro.

---

**GIUNTA  
per gli affari delle Comunità europee**

*Giovedì 2 ottobre 1997, ore 8,30*

*In sede consultiva*

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
  - MANIERI ed altri. - Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 (123).

- DI ORIO ed altri. - Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (252).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Disciplina della professione di odontoiatra (1145).
- BETTAMIO ed altri. - Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409 e istituzione dell'ordine degli odontoiatri (2246).
- Disciplina della professione di odontoiatra (2653) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri*).

#### II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BARRILE ed altri. - Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati (1310).
- RIPAMONTI ed altri. - Norme in materia di prodotti fitosanitari (1977).
- NAPOLI Roberto ed altri. - Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati (2036).

#### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI IORIO. - Norme in materia di erboristeria e di piante officinali (1332).
- SERENA. - Norme in materia di erboristeria (2318).

#### IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).

#### V. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni interpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA (2655).
- Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA (2757).
- Deputati GALLETTI ed altri. - Disposizioni in materia di commercializzazione di medicinali omeopatici (2723) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (278).

- FUSILLO e BEDIN. - Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
- Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
- LA LOGGIA ed altri. - Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (2630).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).
- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sull'attività dell'Unione europea per l'anno 1996 (*Doc. XIX, n. 2*).

II. Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea relativa al primo semestre 1997 (*Doc. LXXXVII, n. 3*).

---

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali**

*Giovedì 2 ottobre 1997, ore 13*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, dello schema di decreto legislativo recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto locale, in attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
di controllo sull'attività degli enti  
gestori di forme obbligatorie di previdenza  
e assistenza sociale**

*Giovedì 2 ottobre 1997, ore 8*

Audizione del professore Pietro Magno, presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), su taluni problemi della tutela del lavoro.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Giovedì 2 ottobre 1997, ore 17*

Comunicazioni del Presidente.

Audizione del presidente dell'ENEL, dottor Enrico Testa.

---





